

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA

SEDUTA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1997

**Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO
e del Vice Presidente Nicola VENDOLA**

INDICE

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore* . . . Pag. 5, 6

MISSERVILLE (*Alleanza nazionale*), *senatore* . 5, 6

**Audizione del direttore del Servizio centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia,
dottor Antonio Manganelli**

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore* . . . Pag. 6, 7,
9 e *passim*

BORGHEZIO (*Lega Nord per l'indip. della
Padania*), *deputato* 45, 50, 54

BRUNO (*Forza Italia*), *deputato* 42, 50

CARRARA (*CCD-CDU*), *deputato* 16

CENTARO (*Forza Italia*), *senatore* 16, 20,
23 e *passim*

CURTO (*Alleanza Nazionale*), *senatore* . . 40, 41,
42 e *passim*

DE SANTIS (*Fed. Cristiano Dem.-CCD*),
senatore 11

DIANA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore* 30, 36

FIGURELLI (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore* . 31

FOLENA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato* . . 22, 30

GAMBALE (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato* . . 10

LUMIA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato* . . . 10, 21,
23 e *passim*

MANCUSO (*Forza Italia*), *deputato* 15, 23,
24 e *passim*

MANGIACAVALLO (*Rin. It.*), *deputato* . . 42, 49

MISSERVILLE (*Alleanza Nazionale*), *senatore*
 17, 19, 20 e *passim*

NOVI (*Forza Italia*), *senatore* 17, 21,
22 e *passim*

VENDOLA (*Rif. com.-Progressisti*), *deputato* 43, 44

VERALDI (*PPI*), *senatore* 9

MANGANELLI Pag. 6, 11, 15 e *passim*

Rinnovo dell'esame del Regolamento interno

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore*..... Pag. 38,
39, 40

BORGHEZIO (*Lega Nord per l'indip. della Padania*), *deputato* 40
BRUNO (*Forza Italia*), *deputato* 39
CENTARO (*Forza Italia*), *senatore* 38
CURTO (*Alleanza Nazionale*), *senatore* 39
DIANA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore* 39
MANGIACAVALLLO (*Rin. It.*), *deputato* ... 40
MISSERVILLE (*Alleanza Nazionale*), *senatore* 38, 39

Convocazione della Commissione

PRESIDENTE:

- DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore*..... Pag. 55

I lavori hanno inizio alle ore 10,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Presidenza del Presidente DEL TURCO

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Desidero comunicare alla Commissione che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che l'audizione del Ministro di grazia e giustizia, professor Giovanni Maria Flick, si svolga martedì 11 febbraio alle ore 14, poichè nella mattinata è prevista una conferenza sul tema del riciclaggio organizzata dalla Confcommercio, alla quale ritengo di dover partecipare. Abbiamo stabilito l'inizio alle ore 14 così da avere il tempo sufficiente per un esauriente esame delle questioni che si riterrà opportuno sottoporre al Ministro. Per martedì 18 febbraio, alle ore 10, è prevista l'audizione del procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dottor Giovanni Tinebra, e del procuratore aggiunto, dottor Francesco Paolo Giordano. Martedì 25 febbraio, alle ore 10, è prevista l'audizione del governatore della Banca d'Italia, dottor Antonio Fazio.

L'Ufficio di Presidenza, salvo decisioni diverse che però saranno stabilite dalla Commissione in seduta plenaria, ha deciso che le prossime audizioni - comprese quelle che abbiamo appena definito - si tengano esclusivamente il martedì mattina e il venerdì mattina; questo per evitare che si ripetano gli episodi incresciosi che si sono verificati a causa della coincidenza con il lavoro delle Aule parlamentari nella giornata di mercoledì.

Preannuncio inoltre in via assolutamente informale, in quanto una decisione in merito deve essere ancora assunta dall'Ufficio di Presidenza, che il dottor Berlanda, presidente della Consob, ha già convenuto con noi di procedere ad un'audizione, che presumibilmente si svolgerà il 14 marzo. La data deve essere ancora concordata e, quando verrà decisa dall'Ufficio di Presidenza, sarà comunicata tempestivamente alla Commissione. Comunico inoltre che abbiamo chiesto al dottor Pansa, alla dottoressa Vallefuoco e al dottor Bianco, collaboratori della Commissione, di partecipare ai nostri lavori, così come previsto dal Regolamento.

MISSERVILLE. Vorrei che prima dell'audizione del dottor Manganello ci venisse fornito da parte della segreteria della Commissione il te-

sto della legge istitutiva del Servizio centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia e i dati statistici sui fondi impiegati, sul numero dei pentiti, tra virgolette, protetti...

PRESIDENTE. Collaboratori di giustizia.

MISSERVILLE. Presidente, la giustizia non c'entra con questa gente, cominciamo a chiarire che la giustizia è una cosa diversa dai collaboratori: parliamo di collaboranti delle indagini.

Vorrei che ci venissero forniti questi documenti in modo da poter seguire l'esposizione del dottor Manganelli con maggiore attenzione e poter rivolgergli le domande che ci interessano con maggiore proprietà.

PRESIDENTE. Anzitutto prego gli uffici di provvedere immediatamente per la documentazione che abbiamo già disponibile. In generale, visto che conosciamo prima gli argomenti che fanno parte del tema centrale delle audizioni, credo che sia giusto che la Presidenza metta preventivamente a disposizione dei commissari la documentazione che i commissari stessi ritengono di dover consultare per procedere alle audizioni con cognizione di causa.

Per la richiesta del senatore Misserville, vediamo ciò che possiamo fare, compatibilmente con i livelli di efficienza di cui siamo capaci.

Audizione del direttore del Servizio centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia, dottor Antonio Manganelli

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il dottor Manganelli per aver aderito al nostro invito. Desidero altresì avvertirlo che l'audizione sarà trasmessa attraverso il circuito audiovisivo interno, per cui quando ritenesse di dover fare dichiarazioni per le quali è obbligatorio il vincolo di riservatezza, non ha che da avvertire il Presidente che interromperà il collegamento che sarà ripristinato quando cesserà quella esigenza.

Cedo pertanto la parola al dottor Manganelli, al quale abbiamo chiesto di introdurre la nostra discussione con una breve relazione; in seguito daremo la parola ai commissari per le domande.

MANGANELLI, direttore del Servizio centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia. Signor Presidente, onorevoli parlamentari, desidero anzitutto esprimervi la mia gratitudine per aver richiesto questa audizione, che mi consente di portare in una sede così autorevole anche la mia testimonianza e quindi il mio contributo alla migliore conoscenza del fenomeno dei collaboratori di giustizia. Ho anche predisposto un sintetico documento riepilogativo dello stato del sistema di protezione che lascio agli atti della Commissione.

Prima di rispondere alle domande che mi verranno formulate, desidererei tracciare alcune linee introduttive e ringrazio il Presidente di avermelo chiesto.

Come loro sanno, dirigo da alcuni mesi il Servizio centrale di protezione, che è l'organo chiamato dalla legge n. 82 del 1991 a dare attuazione allo speciale programma di protezione. La legge del 1991 è stata in proposito assai chiara, separando il momento deliberativo da quello operativo e applicativo ed assegnando il primo alla Commissione centrale *ex* articolo 10 della legge e il secondo al Servizio centrale di protezione. Quindi, tale Servizio ha il compito di realizzare nel concreto il massimo grado di sicurezza dei collaboratori di giustizia e delle loro famiglie, adottando misure tutorie, misure assistenziali e misure di recupero sociale, cioè disegnando e tentando di realizzare in favore dei titolari dello speciale programma di protezione un vero e proprio progetto di vita, mirato ad affrancarli progressivamente da ogni forma di assistenzialismo statale, in condizioni di massima sicurezza.

Le misure di tutela sono finalizzate alla realizzazione della mimetizzazione del soggetto nel tessuto sociale, alla realizzazione dell'anonimato. Rispondono cioè ad una equazione che il Ministero dell'interno e il Dipartimento della pubblica sicurezza stanno perseguendo da anni, l'equazione sicurezza uguale segretezza: non c'è migliore condizione di sicurezza che la segretezza del luogo nel quale il soggetto titolare dello speciale programma di protezione si trova. Dunque, il trasferimento in una località lontana da quella di origine, l'eventuale concessione di un documento di copertura, l'iscrizione scolastica riservata dei figli nelle condizioni di massima sicurezza, sono alcune delle misure tutorie di fondamentale importanza applicate dal Servizio centrale di protezione.

Le misure di assistenza sono eventuali, in quanto il legislatore le ha previste come tali; la lettera della legge dice: «ove necessario». Quindi le misure di assistenza economica vengono applicate soltanto quando sono necessarie a realizzare le condizioni di sicurezza. Rientrano tra queste misure la previsione di un assegno mensile di mantenimento, che non deve mai sottostare a logiche premiali o risarcitorie, perchè il sistema di protezione non dà premi, ma si ispira esclusivamente ad esigenze di sicurezza e di reinserimento sociale; l'assistenza legale, ovviamente non per tutti i titolari del programma di protezione, ma per i collaboratori di giustizia e limitatamente ai fatti commessi in epoca anteriore alla loro collaborazione; l'assistenza logistica, con la locazione di alloggi individuati in base a dei parametri legati alla sicurezza e al futuro inserimento sociale del titolare dello speciale programma di protezione; l'assistenza sanitaria, per esigenze di carattere diagnostico o terapeutico, esclusivamente quando non sia possibile usufruire delle strutture sanitarie pubbliche.

Il sistema di protezione manifesta oggi gravi difficoltà; questo lo sapete già, lo hanno detto autorevolmente prima di me un po' tutti coloro che sono stati ascoltati in questa e in altre sedi. Le difficoltà derivano dalla crescita esponenziale della popolazione protetta; non credo di dover aggiungere altri dati a quelli che ritengo ormai ognuno di voi abbia. Tuttavia, solo per brevissimi e rapidissimi cenni ricordo che dal 1° gennaio del 1993 al 1° gennaio del 1995, cioè in due anni, la crescita dei collaboratori e dei familiari è stata rispettivamente del 236 e del 256 per cento: si è passati da 283 collaboratori e 966 familiari a 951 collabora-

tori e 3.447 familiari. Due anni dopo, al 1° gennaio 1997, i collaboratori sono diventati 1.273 e i familiari sono oggi 5.747. In base ai dati più aggiornati, nell'ultimo semestre del 1996 la media di accesso nella popolazione sotto protezione speciale è passata da un collaboratore e quattro familiari a un collaboratore e mezzo e sei familiari al giorno: è in questo senso che parlavo di sofferenza del sistema.

La crescita del numero di persone disponibili a fornire una collaborazione processuale ritenuta utile dalla magistratura (che continua a chiederne l'accesso con carattere di assoluta continuità) lascia sperare che vi siano eserciti di criminali in forte difficoltà. Ciò dà motivo di soddisfazione visto che la legge n. 82 del 1991 si prefiggeva l'obiettivo di incentivare la collaborazione degli indagati con l'autorità giudiziaria nel corso delle indagini e nel processo penale. Ancorchè questo risultato sia stato indubbiamente raggiunto, i dati numerici che ho prima richiamato destano enormi perplessità se valutati in rapporto alle possibilità reali di tenuta di un sistema creato per contrastare soltanto situazioni di rischio effettivamente eccezionali. La protezione speciale ha oggi perso i connotati di straordinarietà e di eccezionalità che avrebbero dovuto caratterizzare la sua stessa ragione d'essere. In questi anni si è verificato un ricorso esagerato al programma di protezione e le cause di questo eccessivo ricorso devono essere individuate e rimosse. I tecnici ritengono che oggi si parli opportunamente di alcuni fondamentali interventi normativi, modificativi della citata legge n. 82.

È necessario separare l'aspetto processuale e premiale dalla protezione non soltanto perchè il sistema non è nato per dare premi ma protezione (che è cosa ben diversa), ma anche perchè, a volte, l'unica ragione del ricorso da parte della magistratura allo speciale programma di protezione è quella di far ottenere al collaboratore il beneficio di una misura alternativa al carcere, misura oggi vincolata dalla legge alla titolarità del programma. Dalle richieste di accesso al programma di protezione avanzate dai procuratori della Repubblica, più che una situazione di rischio particolare, traspare, a volte implicitamente altre volte esplicitamente, l'esigenza di dare al collaboratore un premio sotto forma di misura alternativa alla detenzione carceraria. Inoltre visto che fino ad oggi una delle cause della crescita delle richieste di accesso al programma di protezione è stata proprio la mancanza di un'efficace alternativa, sarebbe opportuno predisporre una sorta di doppio binario del programma di protezione.

Lo stesso legislatore del 1991 ha affermato che in presenza di misure ordinarie non adeguate è possibile chiedere un programma di protezione. Ma poichè oggi si incontrano difficoltà anche quando le misure ordinarie sono adeguate, bisogna che le stesse siano potenziate onde corrispondere alle esigenze di protezione del collaboratore, al fine di ridurre il ricorso allo speciale programma soltanto ai casi in cui esso è veramente indispensabile. È opportuno cercare la formula giusta per perfezionare il sistema ispirandosi al principio del rigore e della certezza delle regole. L'amministrazione del Ministero dell'interno sostiene ormai da tempo l'importanza del rigore e della certezza delle regole. Non è possibile sperare nella futura tenuta di un sistema di protezione, che

oggi ospita un'utenza di oltre 7.000 persone, senza disciplinarlo con regole chiare per quanto concerne sia la vita del programma sia la fuoriuscita dal sistema stesso.

Bisogna riqualificare e riscrivere il cosiddetto codice comportamentale, ossia l'insieme degli obblighi che il titolare del programma di protezione si impegna a rispettare. Bisogna pretendere il rispetto di questi obblighi sanzionando le violazioni anche con l'immediata estromissione dal sistema del collaboratore protetto, perchè l'interessato che si comporta incompatibilmente con l'attuazione degli specifici interventi tutori ne vanifica gli effetti, rendendoli del tutto inutili. Bisogna favorire l'avviamento delle persone protette verso una vita normale, perchè è questo ciò di cui i collaboratori hanno bisogno: una vita che preveda istruzione, lavoro e reinserimento sociale. In questo sforzo lo Stato si deve sentire impegnato in ogni sua componente perchè agli obblighi del titolare del programma di protezione corrispondono i suoi obblighi, che non possono essere soltanto di mero assistenzialismo: è questa l'ora del perfezionamento del sistema, l'ora delle regole.

Il Servizio centrale di protezione, per la parte di sua competenza, sta realizzando un sistema, ispirato al rigore e alle regole, che significhi parità di trattamento e, soprattutto, trasparenza: questo è il compito che mi hanno affidato il Ministro dell'interno e il Capo della polizia e io ho assunto l'impegno di onorarlo.

PRESIDENTE. Come previsto per tutte le audizioni precedenti, anche in questa occasione ho dato la parola all'audito per una breve introduzione prima di dare avvio al dibattito e consentire ai colleghi di formulare le proprie domande per soddisfare tutte le esigenze di conoscenza che questa Commissione sente di dover acquisire sull'argomento che sta ora affrontando.

Ringrazio, quindi, il dottor Manganelli per la sintesi della sua esposizione introduttiva e do la parola ai colleghi che intendono rivolgergli delle domande.

VERALDI. Signor Presidente, voglio innanzi tutto compiacermi con il dottor Manganelli perchè quando si sentono, non soltanto nei toni ma anche nella sostanza, dichiarazioni che migliorano il sistema del programma di protezione (che, per la verità, in questi ultimi tempi sta facendo acqua da tutte le parti) bisogna darne atto e concorrere, per quanto possibile, ad esprimere ulteriori valutazioni.

Dottor Manganelli, visto che lei ha parlato di un programma di protezione e di un programma premiale, vorrei sapere come vengono gestiti questi due programmi e chi gestisce i pentiti, così come io intendo definirli. In queste due fasi il pentito ha soltanto rapporti con il pubblico ministero o ne intrattiene anche di carattere amministrativo? In caso affermativo, chi propone questo tipo di rapporto? Mi auguro di essere stato sufficientemente chiaro.

Le nostre riunioni sono sempre affollate di domande ma, poichè credo che ciò sia estremamente positivo, contribuirò anch'io ad arricchire il dibattito. Vi sono molti pentiti che non solo tirano in causa altre

persone per fatti di cui sono a conoscenza, ma molto spesso si autoaccusano dichiarando propri delitti: se non sbaglio, proprio l'altro giorno un pentito si è autoaccusato di 100 delitti. In che termini lo Stato esercita l'azione penale nei confronti dei pentiti? Le rivolgo questa domanda perchè sui giornali si legge di valigette ventiquattr'ore che continuano a circolare, sia pure in località segrete che non risultano poi essere tali se è vero che vi si effettuano altri tipi di commercio.

Concluderò il mio intervento con un'ultima domanda sul sequestro dei beni dei pentiti, rispetto alla quale non so se lei dispone di sufficienti elementi per poter rispondere: i beni precedentemente sequestrati vengono successivamente, come azione premiale, dissequestrati e riconsegnati ai pentiti?

GAMBALE. Dottor Manganeli, registro una grande sintonia tra ciò che lei ha detto questa mattina e quanto è emerso già nel corso di altre audizioni, in particolare quella del procuratore nazionale antimafia, dottor Vigna, nonché dall'esperienza di alcuni magistrati che abbiamo già avuto la possibilità di ascoltare in Commissione.

Il punto è che c'è una grande sintonia su quelle che sono ormai le riforme da fare in tema di collaboratori di giustizia: la separazione sicuramente tra programma speciale ed aspetti premiali, (il doppio binario) e la riformulazione del codice comportamentale. Ci troviamo però davanti a un dato di fatto. Questa Commissione, grazie alla sensibilità del Presidente e di tutto l'Ufficio di Presidenza, sta assumendo un ruolo, di fatto, di mediazione istituzionale rispetto a questo problema, perchè qui abbiamo un osservatorio un po' unico, cioè abbiamo la possibilità di ascoltare, da varie parti, da varie esperienze, le esigenze di riforma di questo strumento.

Allora, grazie alla sua esperienza un po' unica in questo momento riguardo all'aspetto tecnico della gestione del programma di protezione, che, come lei diceva, è separato anche dall'aspetto processuale (quindi alcune competenze sono esclusivamente sue e del suo ufficio), le chiederei se può scendere un po' di più nel dettaglio: cosa chiede lei al Parlamento? In altre parole, sulla base della sua esperienza, cosa sente di dover chiedere a questa Commissione e quindi di fatto al Parlamento rispetto specificamente a questi punti da riformare per assicurare quello che lei diceva, cioè rigore, regole certe, trasparenza, ma anche – questo lo dico io – per assicurare che lo strumento dei collaboratori, fondamentale per la giustizia con riferimento alla lotta alla mafia, sia quanto più possibile rinforzato e reso più efficace?

LUMIA. Anch'io devo dichiarare la mia soddisfazione, perchè nel nostro Gruppo c'è la volontà, la decisione, di utilizzare ancora questo strumento importante rappresentato dai collaboratori di giustizia; e proprio riconoscendone la validità per il passato e per poterlo utilizzare ancora al meglio, oggi e soprattutto in futuro, dobbiamo entrare nella logica del rigore e della certezza delle regole. Quindi, da questo punto di vista, è importante quanto ha detto il dottor Manganeli, perchè è frutto dell'esperienza; e la legislazione,

quando scavalca l'esperienza, non sempre, ma spesso, combina dei pasticci.

Vorrei porle due domande precise, dottor Manganelli. Una prima domanda è: da questa esperienza, che radiografia geografica rispetto alle varie mafie noi possiamo trarre? In altre parole, rispetto a Cosa nostra, ndrangheta, camorra, sacra corona unita, disponiamo di una geografia? Sicuramente sì, ci sono dei dati che lei ci fornirà, ma gradirei conoscere una lettura derivata dalla sua esperienza. Questo strumento come ha scalfito le varie forme di criminalità organizzata?

Un altro dato che mi preme conoscere è quello del reinserimento. Perché, di fronte a due rischi, quello di tenerci le varie mafie forti e impenetrabili e quello di gestire comunque un fenomeno molto ambiguo e una condizione umana e penale pesante dei collaboratori di giustizia, noi abbiamo scelto il secondo; di fronte a quest'ultimo rischio, lo Stato deve avere un atteggiamento intelligente. Pertanto a me preme sapere: siamo attrezzati per rispondere all'esigenza del reinserimento culturale e lavorativo?

DE SANTIS. Dottor Manganelli, lei ha parlato di un ricorso esagerato al programma di protezione e ha anche sottolineato che, spesso, dalle richieste di protezione non traspare una reale condizione di rischio e che, anche apertamente, viene dichiarato dalle procure che c'è una esigenza premiale. Chiedo conferma al dottor Manganelli se ha detto questo: è così? (*Cenni di assenso del dottor Manganelli*).

Allora io invito tutti quanti noi a fare una riflessione su questa dichiarazione del dottor Manganelli; non c'è forse il rischio che si costruisca a volte un'immagine di credibilità per i collaboranti come se si trattasse di una sorta di *status symbol*, e che poi questa positività di immagine si rifletta sulla stessa affidabilità e credibilità delle procure e delle inchieste che le procure poi conducono (se c'è il pentito, il collaborante che gode del programma di protezione, si tratta di collaborante credibile e quindi la stessa indagine, la stessa attività è credibile)?

Ecco, invito i componenti della Commissione a fare questa riflessione e a trarne le conseguenze per i lavori futuri che affronteremo.

MANGANELLI. Il senatore Veraldi mi chiede chi gestisce il programma speciale di protezione e chi gestisce il programma che ha definito premiale. In realtà non esiste un programma premiale; esiste un processo penale che prevede anche dei benefici, soprattutto in tema di misure alternative alla detenzione carceraria. Il programma speciale di protezione, anche nella prospettiva di modifica normativa, dovrebbe consistere in una serie di misure tutorie, direi quasi finalizzate all'occultamento del soggetto nel tessuto sociale, alla sua assistenza (soltanto perché da questa assistenza derivino non premi ma condizioni di sicurezza), ad una serie di misure di recupero sociale.

Chi gestisce lo speciale programma di protezione? Il programma è richiesto da un procuratore della Repubblica; la legge prevede anche casi in cui è possibile per il prefetto o per il Capo della polizia mettere in moto questo *iter* amministrativo, ma sempre con il parere favorevole del

procuratore della Repubblica; quindi la richiesta è di un procuratore della Repubblica o è confortata da un parere favorevole di un procuratore della Repubblica.

In alcuni casi, direi quasi sempre, la legge prevede che il Procuratore nazionale antimafia esprima il suo parere, che non è vincolante ma è autorevolissimo, e, in esito a questa istruttoria costituita dalla richiesta del procuratore della Repubblica e dal parere del procuratore nazionale antimafia, la Commissione centrale, presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da due magistrati esperti e da cinque funzionari ed ufficiali che hanno maturato una particolare esperienza nella conoscenza del fenomeno della criminalità organizzata, decide, definisce il programma di protezione e, con esso, definisce tutto: se l'assistenza economica (che, come vi ho detto prima, è soltanto eventuale e legata ad un'effettiva necessità che nasce da una mancanza di autosufficienza economica del titolare del programma di protezione) debba essere inserita nel programma; se il collaboratore di giustizia debba essere interessato da misure particolari che vanno dal trasferimento dalla località d'origine in una località segreta ad altre forme di tutela, come per esempio la concessione di documenti di copertura, fino ad arrivare alla possibilità di applicare la normativa sul cambiamento definitivo delle generalità che, contrariamente al documento di copertura, presuppone una sorta di morte anagrafica del soggetto e la nascita di un nuovo soggetto con nuove generalità. Tutto questo lo decide la Commissione centrale.

Naturalmente viene poi il momento operativo, il momento applicativo di questo speciale programma di protezione, momento che compete esclusivamente all'ufficio che io dirigo: il Servizio centrale di protezione applica nel concreto le determinazioni della Commissione centrale, la quale delibera il programma di protezione, lo proroga o ne determina la non proroga, lo revoca se vi sono i presupposti per la revoca, lo modifica in una o più parti se, nel corso della vita del programma stesso, ne viene rappresentata l'esigenza. Il momento attuativo, operativo, invece, è affidato al Servizio centrale di protezione.

Questa è la vita della protezione, è la vita della sicurezza del titolare dello speciale programma. Naturalmente, se il titolare dello speciale programma è anche una persona indagata in uno o più processi penali, parallelamente alla vita della protezione speciale c'è la storia processuale del collaboratore, che ovviamente è sottratta alla mia competenza e alla mia stessa cognizione ed è affidata a quella del magistrato penale.

Mi chiede anche l'onorevole Veraldi quale sia l'*iter* da seguire nel caso di autoaccusa. È identico a tutti gli altri: l'azione penale in Italia è obbligatoria e non ritengo vi sia alcun magistrato che possa non avviarla; essa si sviluppa secondo i dettami del codice di procedura penale.

Anche l'aspetto del sequestro dei beni è sottratto alla mia cognizione poichè acquisisco conoscenza di eventuale possesso di beni da parte del titolare di programma di protezione unicamente per una norma contenuta nella più volte citata legge n. 82. L'articolo 12, in particolare, stabilisce che i titolari o gli aspiranti titolari di programmi di protezione devono dare notizia dei beni in loro possesso (proprietà immobiliari e

quant'altro): in pratica, essi redigono una sorta di autocertificazione presentata all'autorità proponente che, a sua volta, la sottopone all'attenzione della Commissione centrale. Il procuratore della Repubblica fa redigere questo modulo, che in gergo viene chiamato appunto «l'articolo 12». La Commissione centrale prende cognizione dell'eventuale possesso di beni ed esprime valutazioni, in base al bisogno del soggetto da tutelare, sull'esigenza di assistenza economica.

In merito alla questione avanzata dall'onorevole Gambale, come esperto del settore chiederei al Parlamento la separazione del processo penale, con tutti i problemi ad esso concernenti, dal mondo della protezione: proteggere ed assistere al meglio delle possibilità un titolare di programma speciale di protezione implica necessariamente non avere alcun contatto con il processo penale e con chi è soggetto processuale; personalmente, cerco sempre di separare l'etichetta di collaboratore delle indagini, dell'autorità giudiziaria o di giustizia - come detta, del resto, il legislatore - dal titolare dello speciale programma di protezione.

Si consideri che sono 7.020 gli utenti del programma di protezione speciale: vi sono collaboratori processuali, testimoni di fatti gravi, addirittura semplici familiari, *ex* criminali, persone per bene che hanno sempre lavorato, che non possono perdere il loro posto di lavoro e che si trovano, nel momento in cui un loro familiare decide di collaborare con la giustizia, a portare un cognome scomodo.

Ho concluso un accordo con la direzione generale dell'Istituto nazionale previdenza sociale proprio perchè ci siamo resi conto delle posizioni contributive, previdenziali e pensionistiche di gente che ha lavorato, che ha versato contributi per decenni e che non può rinunciarvi adesso, visto che è costretta a cambiare il suo cognome perchè familiare di un collaboratore processuale.

Se un desiderio posso esprimere in questa sede è che il processo penale vada avanti per la sua strada (con le attenuanti, i premi, le misure alternative alla pena) senza interferire con l'amministrazione competente a svolgere il compito di tutelare il collaboratore e proteggerlo da possibili aggressioni dall'esterno.

Chiederei inoltre maggiore rigore nell'accesso al programma di protezione: anche per volontà espressa dal legislatore nel 1991, il collaboratore di giustizia non è il chiamante in correità, non è il reo confesso; è una persona speciale che fornisce una collaborazione speciale, da cui deriva un programma di protezione speciale.

La misura ordinaria di protezione che si deve a qualsiasi cittadino la si dovrà anche a colui che chiama in correità, che confessa dei reati, che si espone ai rischi di ritorsioni, ma la misura della protezione speciale è totalmente diversa e per questo viene data a soggetti speciali che rendono collaborazioni speciali.

Lo sforzo dovrà, dunque, essere teso a creare diversificazioni fra i tipi di reato, perchè non da tutti derivano un effettivo pericolo o una possibile ritorsione da parte di organizzazioni criminali pericolose: uno sbarramento potrebbe, quindi, essere posto sulla tipologia del reato, in relazione al quale si può chiedere il programma speciale di protezione; un altro sbarramento può essere imposto sotto il profilo qualitativo della

collaborazione affinché questa sia incisiva, indispensabile, effettivamente idonea a contrastare la criminalità sul piano nazionale. Il mio auspicio, cioè, è che sia valorizzata la straordinarietà del contributo.

Se la normativa – che mi auguro sia predisposta e approvata dal Parlamento – conterrà tali misure, indubbiamente si farà un passo avanti verso una maggiore selezione dei richiedenti ed un maggior rigore per l'accesso al programma di protezione: l'utenza sarà quantitativamente più sopportabile e più tutelata e probabilmente sarà maggiormente rispettata la volontà espressa dal legislatore nel 1991.

L'onorevole Lumia chiede, in primo luogo, una radiografia delle mafie, così come si evince dallo strumento della collaborazione con la giustizia; in secondo luogo, se il servizio è effettivamente attrezzato a rispondere alle esigenze di un reinserimento culturale e lavorativo. Su 1.214 collaboratori di giustizia già appartenenti al mondo del crimine, 428, provenienti dall'area siciliana, sono riconducibili all'organizzazione mafiosa Cosa nostra, 226 dall'area della camorra; 159 dall'area della 'ndrangheta, 99 dalla criminalità pugliese, i rimanenti sono riconducibili a forme di criminalità organizzata urbana e, comunque, non alle «grandi mafie».

L'impatto è stato molto duro ed incisivo soprattutto in Sicilia, dove le organizzazioni criminali hanno registrato delle defezioni. Ma se questo può voler dire che la mafia è un esercito in rotta, probabilmente spetta ad altre figure istituzionali fornire una risposta. Faccio presente che il collaboratore entra a far parte del servizio del programma di protezione speciale perchè dichiara di volersi dissociare e raccontare cose che possono scardinare dall'interno le organizzazioni criminali, ma deve essere accertata dal magistrato se la sua defezione è effettiva, verificando l'attendibilità di quanto dichiara.

Quanto al reinserimento culturale e lavorativo, ci stiamo provando: certo, trovare un lavoro nella piccola Italia non è facilissimo, e non credo soltanto per i collaboratori di giustizia. Non penso comunque che commettere reati gravi possa costituire un titolo preferenziale presso l'ufficio di collocamento. Ritengo che lo sforzo che stiamo facendo sia apprezzabile, e lo dico per un impegno concreto che testimonio esserci stato già prima del mio ingresso in questo mondo della protezione speciale (quindi non si tratta di un mio vanto).

Ci siamo posti due problemi: innanzi tutto, chi ha il lavoro non deve perderlo; in secondo luogo, chi non lo ha deve essere messo quanto meno in condizioni di parità di trattamento con gli altri cittadini che chiedono di ottenere un lavoro. A chi è inserito in un programma di protezione (che, secondo quanto prevede la legge, mira essenzialmente al recupero sociale, al reinserimento sociale, alla normalità), è questo che va garantito. La normalità è quella del padre che accompagna i bambini a scuola, quella di un genitore che lavora, di una famiglia che si mimetizza nell'anonimo condominio dell'anonima metropoli. Lo sforzo deve allora essere imponente in questo senso.

Per quanto riguarda la perdita del posto di lavoro, stiamo cercando di scongiurarla. Non è facile mantenere il lavoro per chi già lo ha, perchè l'impiegato delle poste di Palermo che, per motivi prudenziali, vie-

ne trasferito a Treviso, se cambia nome, deve cambiare storia, deve avere una storia di copertura che lo protegga, anche eventualmente dalla curiosità del suo neocollega dell'ufficio postale di Treviso, che potrebbe telefonare a Palermo e chiedere notizie circa un certo Mario Rossi, suo collega da qualche giorno e proveniente da quella sede; in tal caso, la persona che risponde non deve poter dire di non aver mai conosciuto Mario Rossi.

Esistono degli strumenti, attraverso convenzioni che stiamo realizzando con tutti i Ministeri, che attraverso delle triangolazioni impediscono di poter percorrere a ritroso l'*iter* che ha seguito il soggetto in questione; stiamo cercando in questo modo di realizzare la conservazione del posto di lavoro.

Molto ancora bisogna fare, e non tutto è realizzabile dal Servizio centrale di protezione, perchè i dipendenti degli enti locali, ad esempio, non sono trasferibili in altro ente locale di un'altra località, se non attraverso delle modifiche regolamentari, degli interventi normativi. Noi di volta in volta segnaliamo all'autorità politica le impossibilità e gli ostacoli che troviamo, al di là dei quali non riusciamo a proseguire.

Chi invece non ha mai lavorato deve poterlo fare, ma ovviamente noi possiamo soltanto creare un contatto tra un potenziale datore di lavoro e il potenziale lavoratore. In questi mesi di mia direzione del Servizio di protezione abbiamo elaborato, con l'aiuto di società che hanno particolare esperienza nel campo dell'avvio al lavoro, delle schede informatizzate che, ovviamente in modo rigorosamente anonimo, facciamo riempire da parte di tutti coloro che hanno delle aspirazioni lavorative. Sono schede che in buona sostanza prevedono notizie sulla scolarità, sulle pregresse esperienze lavorative, sulle aspirazioni, su quello che si sa fare e che si vorrebbe fare, sul luogo dove si vorrebbe lavorare. Allo stesso tempo, stiamo individuando degli interlocutori, che sono i potenziali datori di lavoro, che possono consistere in società a partecipazione mista, nelle Regioni...

MANCUSO. Questa è la relazione del Ministro, punto per punto!

MANGANELLI. Sì, è quanto stiamo facendo ed anche nell'ultima relazione del Ministro è stato segnalato questo aspetto. Si tratta di un lavoro che stiamo svolgendo e che sta dando dei risultati, quantificabili in un ottantina di posti di lavoro ottenuti negli ultimi mesi (questo non c'era nella relazione del Ministro perchè sono dati più recenti); si tratta di una strada che si sta percorrendo con molta fiducia. Mi rendo conto che su 7.020 titolari di programma di protezione trovare 80 posti di lavoro non è risolutivo (occorre considerare che vi sono anche i minori), ma ritengo che la strada sia questa.

Non so se il senatore De Santis desiderava una risposta da me o se piuttosto la sua era una riflessione fondata sul dubbio se vi sia una esigenza premiale che emerge ancor più del rischio. Devo dire che il rischio da parte di coloro che, specialmente in certe aree geografiche, confessano o chiamano in correità lo vedo sempre piuttosto consistente; ma il rischio straordinario che impone un'attivazione straordinaria di un

programma straordinario di protezione va meditato di volta in volta, perchè non sempre esiste nelle situazioni che ci vengono rappresentate.

CARRARA. La segnalata esigenza di scindere il problema della premialità dalla protezione unitamente alla denuncia di Rosario Spatola, non già sulla probabilità, ma sulla effettività degli incontri tra collaboratori di giustizia, e alla vicenda dell'arresto di Totuccio Contorno hanno riproposto il tema, che era già stato evidenziato dal ministro Napolitano, di una necessaria rivisitazione dell'equilibrio tra i poteri giudiziari, i poteri della Commissione centrale *ex* articolo 10 della legge n. 82 e i poteri del Capo della polizia; ma hanno anche riproposto e rilanciato un altro tema, cioè quello della probabilità recidivante dei soggetti sottoposti a protezione in delitti magari della stessa specie.

La prima domanda è allora la seguente: che cosa si può fare - questo è un problema soprattutto dell'organo di protezione, che ha i difetti che noi conosciamo perchè è diverso da quello che opera negli Stati Uniti, laddove l'organo di investigazione è completamente sganciato dall'organo di protezione - per evitare che deposizioni che non dovrebbero essere concordate, *ex* articolo 192 del codice di procedura penale, diventino in realtà concordate.

La seconda domanda si riferisce al problema da lei già sottolineato, che per me è fondamentale, cioè quello di uscire dalla protezione. A parte il fatto di contrattualizzare il programma di protezione, secondo il modello del *Witness Security Program* statunitense, che è un problema su cui naturalmente inciderà il Parlamento, secondo la sua esperienza di investigatore che ha operato anche all'estero e ora di direttore del Servizio di protezione, quali sono le problematiche essenziali? Noi infatti ci poniamo in questo momento in una emergenza protezione anche per l'esplosione del fenomeno. Quali sono però le cose principali? Infatti, ad arrivare alla morte anagrafica del soggetto non ci vuole molto. Il problema è quello di andare a vedere tutto il resto, cioè la realtà di un nuovo soggetto giuridico che è imputabile di diritti e doveri. Vorrei sapere allora quali sono gli interventi urgenti da porre in essere, particolarmente in riferimento a quella proposta di occultamento del protetto all'estero, che è un *escamotage* cui si è fatto ricorso soprattutto in un momento pionieristico, ad esempio con Marino Mannoia, con Buscetta, con Contorno e con Calderone.

CENTARO. Dottor Manganeli, desidero sapere quali sono i criteri di scelta dei difensori nel caso di assistenza legale; chi li contatta; se vi è una ricerca di nuovi difensori, considerato che le cronache riportano che vi sono avvocati che arrivano addirittura ad assistere cento collaboratori, con un rischio di patologia che la stessa Commissione antimafia ha potuto toccare con mano nella sua prima seduta, ed anche con il rischio di conoscenze e di contatti di riporto delle nozioni dei pentiti, quindi con possibilità di conoscenza da parte dei vari pentiti di fatti conosciuti da altri pentiti. Chi si occupa della valutazione e del versamento delle parcelle di questi difensori e in che termini avviene la contrattazione?

Vorrei poi tornare anche sul problema della vigilanza sui collaboranti che delinquono, per sapere che tipo di vigilanza viene effettuata; se, in relazione alla pericolosità, quanto meno antecedente, di un soggetto, vi è stato poi qualcuno che ha pagato (nel senso che è stato sanzionato) per la mancata vigilanza, ad esempio nel caso Contorno o in altri casi. Vorrei sapere se non ritenete che si debba fare un ulteriore salto di qualità nella vigilanza, considerata anche la possibilità di falsi pentimenti e di continuità nei rapporti con le proprie famiglie mafiose di appartenenza.

Vorrei poi avere un chiarimento sul significato della separazione del programma di protezione dal processo. Cosa significa evitare che il programma di protezione sia una sorta di premialità anticipata rispetto alla sentenza o evitare le interferenze dell'autorità giudiziaria? Queste interferenze, se vi sono, in che termini si realizzano? Vorrei sapere se vi è una patologia del sistema; infatti, considerato che il Servizio centrale di protezione è un organo esecutivo, bisognerebbe chiarire in che termini l'autorità giudiziaria a volte incide sull'attività di un organo esecutivo, che non dipende dall'autorità giudiziaria stessa ma che esegue le direttive della Commissione centrale presso il Ministero degli interni.

NOVI. Dottor Manganelli, lei sostanzialmente ha confermato le perplessità che in questi anni hanno animato il dibattito sui collaboratori di giustizia ed ha parlato del rischio che tra il collaboratore di giustizia e l'inquirente si possa creare un rapporto che porti ad un'anomala misura premiale, che è quella del programma di protezione. Lei ha parlato inoltre di codice di comportamento e noi sappiamo che in molti casi questo codice è stato sistematicamente violato.

Lei ha parlato anche di parità di trattamento e di trasparenza. Al riguardo faccio un esempio: ci sono due collaboratori di giustizia di grande importanza per quanto riguarda la camorra campana, Alfieri e Galasso, che sostanzialmente hanno conservato immutata e intatta la loro capacità di incidere sul tessuto economico dell'area che precedentemente era da loro controllata. Desidero che sia riportato a verbale che non penso sia stata scalfita sul serio in quell'area la forza di penetrazione criminale delle loro cosche, anzi penso che ci si trovi di fronte ad una sorta di immersione e di contaminazione diffusa nel territorio, nonchè ad un rafforzamento imprenditoriale di queste cosche.

Sappiamo anche che, rispetto al nostro paese, diverse sono le funzioni e il ruolo dei collaboratori di giustizia negli Stati Uniti, dove il collaboratore di giustizia interviene soltanto in un procedimento e non in pluralità di procedimenti. Le chiedo allora di quali sistemi, di quali mezzi disponiamo in questo momento per far sì che il collaboratore di giustizia non goda di una sorta di impunità e non utilizzi la sua condizione di collaboratore per ramificare e intensificare la sua presenza sul territorio e per fare in modo che il pregresso non sia sradicato, ma anzi sempre più rafforzato.

MISSERVILLE. Dottor Manganelli, sono un po' preoccupato per ciò che ha scritto nella sua relazione, perchè lei con grande onestà intel-

lettuale ha dovuto ammettere che l'aspetto premiale va ormai prevalendo, nei riguardi dei collaboranti, sull'aspetto dell'utilità sociale, che in fondo è quello che con una punta di cinismo ha informato la legge n. 82 del 1991.

Sono ancora più preoccupato per le sue osservazioni relativamente a quelle che dovrebbero essere le modifiche legislative su questa materia. Lei ha sottolineato che sarebbe necessario distaccare l'attuazione del programma di protezione dall'aspetto penalistico, anche se forse sarebbe stato più opportuno dire dall'aspetto processuale, giudiziario. A me sembra che in questa direzione non si possa andare, perchè l'aspetto processuale e giudiziario ha un'influenza anche sulla qualità di collaborante. Prendiamo l'ultimo clamoroso caso, quello dei due collaboranti di Reggio Calabria, che pur avendo elargito chiamate in correità, indicazioni di responsabilità e dettagli delle azioni, sono stati condannati all'ergastolo perchè disattesi dalla Corte di assise di Reggio Calabria. Per questi due personaggi, come si fa a mantenere lo *status* di pentiti e di collaboranti, di fronte ad una decisione giudiziaria che ha negato loro qualsiasi attendibilità e quindi ha negato i presupposti per l'inserimento nel programma? Come vede, la sua idea del distacco tra l'aspetto processuale e giudiziario e l'aspetto del programma di protezione va a cozzare contro la realtà processuale che ogni giorno avanza: ci sono dei pentiti che invece vengono dichiarati attendibili dai tribunali e per i quali forse bisogna intensificare il programma di protezione. Pertanto i due aspetti mi sembrano assolutamente inscindibili.

Un altro suo auspicio consiste nell'accentuazione del rigore per quanto riguarda l'ammissione al programma di protezione. Lei non ha fatto un'affermazione platonica, ma l'ha fondata sull'esperienza perchè sa perfettamente che non si è verificato un solo caso di proposta di inserimento nel programma da parte di un procuratore della Repubblica, o da parte di un'autorità amministrativa con l'assenso del procuratore della Repubblica, che sia stata rifiutata. Questo mi lascia molto perplesso, perchè significa che l'inserimento nel programma di protezione e quindi l'attribuzione della qualifica di collaborante dipende dal magistrato inquirente, che si avvale nel processo delle dichiarazioni di quel soggetto. Invece è proprio questo ciò che noi al massimo grado e con molta attenzione dobbiamo preoccuparci di evitare, cioè che i processi - invece di essere la sedimentazione di prove, il frutto di una ricerca della verità condotta con tutti i mezzi - finiscano per diventare delle fonti di amplificazione dei pentiti, con una forma di pigrizia mentale da parte del magistrato inquirente che certamente non è auspicabile.

Questo anche perchè il vaglio del magistrato giudicante, che dovrebbe essere terzo rispetto a tutta questa vicenda, produce spesso risultati sorprendenti che, in alcuni casi, vanificano l'intero programma di attuazione della protezione, che ella ha descritto con molta chiarezza.

Dottor Manganelli, lei ha osservato che la segretezza è finalizzata alla sicurezza e viceversa: che cosa ha fatto il vostro Servizio allorchè si è verificato il caso di pentiti che non soltanto non hanno fatto nulla per rimanere nelle pieghe nascoste della società ma che, addirittura, si sono esposti in maniera tale da attirare l'attenzione dell'opinione pubblica?

Mi limito a richiamare alla memoria l'esempio del pentito andato in crociera pur essendo sottoposto allo speciale programma di protezione: l'aver tradito in questo modo le regole di sicurezza ha comportato automaticamente l'espulsione del pentito dalla categoria dei collaboratori di giustizia e quindi la cessazione del programma di protezione?

Se il programma di protezione fosse effettivamente improntato alla segretezza e alla sicurezza, in base all'articolo 12 della legge n. 82 del 1991, il venir meno di questi due requisiti dovrebbe comportare automaticamente l'espulsione dal novero dei collaboranti del soggetto che si rendesse responsabile di questa mancanza.

Vorrei ora rivolgerle un'ulteriore domanda.

PRESIDENTE. Senatore Misserville, più le domande sono brevi, più vi è la possibilità di formularne delle altre: le dico ciò perchè altrimenti i suoi colleghi non avranno il tempo per intervenire.

MISSERVILLE. Signor Presidente, ci ritroviamo in queste Aule per poter disporre di tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per svolgere il nostro lavoro e non per fare presto per andare a passeggio, visto che fuori c'è il sole.

Vi è poi la questione molto interessante dei difensori dei pentiti alla quale, a mio giudizio, sarebbe opportuno dare alcune risposte. La scelta del difensore è sempre un atto di libertà processuale: a nessun pentito può essere imposto un difensore diverso da quello che lo stesso ha liberamente scelto. Si potrebbe stabilire l'esistenza di un'incompatibilità ma, a mio giudizio, una scelta del genere inciderebbe sul diritto costituzionale dell'imputato (pentito o non pentito che sia) di scegliere liberamente la propria linea difensiva. In tale ambito, il Servizio sulla base di quali criteri si muove? E quali prospettive ha per ovviare agli inconvenienti segnalati dal collega Novi nell'intervento che mi ha preceduto?

PRESIDENTE. Senatore Misserville, mi dispiace, ma prima la ho interrotta perchè avevo intuito in anticipo che lei avrebbe rivolto al dottor Manganelli una domanda che era stata già precedentemente formulata: volevo soltanto accelerare i tempi.

MANGANELLI. Signor Presidente, mi accingo a rispondere alla tornata di domande che mi sono state rivolte. Ho però una perplessità di fondo che devo assolutamente rappresentarvi come premessa: non bisogna dimenticare, in ogni momento, che dirigo il Servizio centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia. Mi è stato chiesto quali sono i criteri seguiti nella scelta degli avvocati: il Servizio centrale per la protezione non interviene nella nomina degli avvocati che hanno rapporti con noi dopo essere stati nominati, ci mancherebbe altro! Mi riservo di fornire alla Commissione alcuni dati inediti che consentiranno di avere un quadro più chiaro dell'intera fenomenologia del mondo della protezione speciale. Tuttavia, ognuno deve assumersi la responsabilità dei propri compiti: io do attuazione allo speciale programma di protezione,

alle modifiche, alle revoche, alle proroghe e non proroghe dello stesso, decise dalla Commissione centrale.

MISSERVILLE. Dottor Manganelli, lei dà anche assistenza legale!

MANGANELLI. Certamente, ma l'assistenza legale è nel rapporto tra il Servizio e il collaboratore di giustizia che nomina autonomamente un suo avvocato, il cui nome riferisce al magistrato, che provvede a darne comunicazione con nota scritta: è questo il meccanismo e non può essere diversamente, ci mancherebbe altro! Posso consegnare alla Commissione un prospetto dei dati relativi al numero degli avvocati impegnati e allo sforzo economico conseguente, ma non posso certo rispondere sui criteri di scelta degli avvocati difensori dei collaboratori di giustizia.

CENTARO. Il Servizio per la protezione non provvede all'assistenza legale perchè prende atto delle nomine: provvedere all'assistenza legale ha un significato, prenderne atto ne ha un altro.

MANGANELLI. Signor Presidente, vorrei proseguire nel rispondere alle altre domande che mi sono state rivolte. L'onorevole Carrara ha fatto riferimento all'effettività di incontri tra i collaboratori di giustizia e, in relazione all'arresto di Salvatore Contorno, ha sottolineato la probabilità di recidiva criminale. Che si può fare per evitare gli incontri tra i collaboratori di giustizia? Considerato che le persone inserite nel programma di protezione come collaboratori di giustizia liberi sono 729, cui si aggiungono 263 detenuti in strutture carcerarie, tutti gli altri (ricordo che il numero totale dei collaboratori è 1.273), essendo ammessi a misure alternative alla detenzione carceraria, sono sostanzialmente liberi per ampie fasce orarie del giorno. Ne consegue che, distribuiti in 14 regioni italiane, vivono liberi 1.000 collaboratori di giustizia che sono tenuti a rispettare il codice comportamentale, perchè inseriti nello speciale programma di protezione, che è stato modellato e definito dalla Commissione centrale.

Inoltre, tra le prescrizioni che si impegnano a rispettare con l'atto di assenso (che è quello che dà la possibilità al programma di dispiegare la sua efficacia), vi è quella di non rivelare ad altre persone il proprio *status* e la località protetta e segreta nella quale risiedono. Poichè nessuna condotta tipizzata come sanzionabile all'interno dello speciale programma di protezione si riferisce al caso di due collaboratori di giustizia liberi che si incontrano, affermare che i collaboratori di giustizia non si possono incontrare equivale a dire il falso.

Francamente non mi sento di confermare quello che da più parti, in questi mesi, ho letto su vari organi di stampa, in merito a dichiarazioni di soggetti istituzionali e no che hanno fatto riferimento all'impossibilità che i collaboratori di giustizia si incontrino. Non posso affermare che i collaboratori di giustizia non si incontrino; anzi voglio aggiungere che questa condotta (se non sarà tipizzata e prescritta come violazione del

codice comportamentale previsto dal programma) qualora venisse riscontrata, non risulterebbe neppure sanzionata. Viceversa il collaboratore di giustizia che viene trovato, in sede di verifica di attuazione delle misure tutorio-assistenziali (come si è verificato in molti casi), nell'abitazione di un altro collaboratore di giustizia, dà luogo, con la sua condotta, ad una violazione del codice comportamentale, che viene riferita alla Commissione centrale come comportamento irregolare avendo un collaboratore rivelato ad altri la propria abitazione; ovviamente, in un'ipotesi del genere, il collaboratore non rivelerebbe il proprio *status* che sarebbe evidentemente già noto all'altro soggetto interessato.

NOVI. Potrebbero incontrarsi casualmente!

MANGANELLI. Senatore Novi, non posso escludere un'eventualità del genere, tanto meno posso impedire che ciò accada. Si tratta comunque di una materia che è attualmente oggetto di riflessione in seno alla Commissione centrale, che sta valutando se inserire questo comportamento tra quelli che costituiscono violazione del codice comportamentale: sento di dover affermare ciò con onestà e per amore di verità.

MISSERVILLE. Questa violazione è già prevista dall'articolo 12 della legge n. 82 del 1991 che stabilisce che si devono osservare la norme di sicurezza prescritte.

MANGANELLI. Ciò non significa che è sanzionato il comportamento di due persone che si incontrano a Roma, perchè vivono entrambe in questa città, a meno che non sia provato, nella circostanza dell'incontro, che l'uno ha dato il proprio recapito, il proprio indirizzo all'altro, perchè questo rappresenta una violazione in quanto svela la località protetta.

NOVI. Se si incontrano al bar è un fatto occasionale e non è sanzionato; è sanzionato l'incontro in una casa.

LUMIA. No, è sanzionata l'intenzione di svelare la propria abitazione.

PRESIDENTE. Per favore, anche per ragioni che attengono alla resocontazione stenografica, vi prego, se avete delle obiezioni da fare, fatte, non è vietato sollevare obiezioni, ma fatemi un segno affinché vengano registrate.

NOVI. Signor Presidente, il dottor Manganelli, con grande rigore e serietà professionale, sta fornendo delle informazioni essenziali.

PRESIDENTE. Questo lo avevamo capito anche noi.

NOVI. Egli ha detto che finora dei soggetti istituzionali hanno dato una lettura, un'interpretazione, delle versioni, per quanto riguarda ap-

punto i rapporti che potevano crearsi tra collaboratori di giustizia, non rispondenti alla realtà dei fatti. Quindi noi dobbiamo esprimere un apprezzamento al dottor Manganelli...

PRESIDENTE. Sì, ma se lei esprime un apprezzamento dopo ogni risposta...

NOVI. Signor Presidente, noi abbiamo preso atto...

FOLENA. Bisogna essere rigorosi, stare alla lettera di ciò che viene detto.

NOVI. Questo nervosismo io non riesco a capirlo: noi abbiamo preso atto...

FOLENA. Noi stiamo alla lettera di quello che si è detto.

NOVI. Noi abbiamo preso atto che due collaboratori di giustizia possono incontrarsi in un bar e scambiarsi...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Novi: lei ha il diritto di prendere atto di ciò che vuole, ma adesso al dottor Manganelli lei può solo chiedere un chiarimento che il dottor Manganelli le può fornire; e la prego di non concludere a nome della Commissione alcunchè...

NOVI. No, per carità.

PRESIDENTE. ...perchè le conclusioni le trarremo dopo.

NOVI. Ma ho preso atto delle affermazioni del dottor Manganelli ed ho anche il diritto che questa mia presa d'atto venga riportata nei Resoconti.

MANGANELLI. Chiedeva poi l'onorevole Carrara che cosa si potesse fare per uscire dalla protezione. Ora, la fuoriuscita dalla protezione speciale presuppone, per i collaboratori di giustizia, il loro «spegnimento processuale»; purtroppo la figura dell'indagato per reato connesso non ci aiuta, perchè la maggior parte dei collaboratori di giustizia per anni viene utilizzata in decine e decine di processi, anche per fatti posteriori all'avvio della loro collaborazione. Tutto questo sicuramente non favorisce la fuoriuscita dal programma.

Per quanto riguarda le persone che hanno reso collaborazioni in tempi lontani e rispetto ai quali una valutazione prognostica ci consente di ritenere che non saranno ulteriormente impegnate processualmente, stiamo tentando, come dicevo prima, di favorirne l'avvio al lavoro, che mi sembra l'unica forma per acquisire un'autosufficienza economica, specialmente per le persone che si sono favorevolmente adattate nella località dove sono trasferite, per ragioni prudenziali, dalla località di origine; stiamo tentando questo «atterraggio morbido», questa comoda fuo-

riuscita dal programma di protezione attraverso la ricerca di un'attività lavorativa e, nei casi in cui l'abbiamo trovata, stiamo avendo dei buoni risultati.

Il senatore Centaro faceva riferimento ai criteri di scelta dei difensori, a chi li contatta, a chi versa le parcelle.

CENTARO. Sul presupposto, ovviamente, della sua affermazione secondo cui il Servizio centrale provvede all'assistenza legale.

MANGANELLI. Certo. Allora vi dico subito che è previsto il pagamento dell'assistenza legale per fatti commessi dal collaboratore di giustizia in epoca anteriore alla sua collaborazione, pagamento che la Commissione centrale, in una riunione del luglio scorso, ha ritenuto dover essere contenuto entro il limite della media tra il minimo e il massimo delle parcelle previste dall'apposito decreto ministeriale del 1994 ed entro il limite del 20 per cento per le spese stragiudiziali. Questa prescrizione della Commissione centrale è inserita nello speciale programma di protezione.

Dunque, nè la Commissione centrale nè il Servizio centrale di protezione si rivolgono agli avvocati: la Commissione centrale fa un patto con il collaboratore di giustizia e paga, entro un certo limite, le spese processuali che si riferiscono ai processi in cui questi dà collaborazione.

MANCUSO. Per la difesa relativa ai procedimenti anteriori.

MANGANELLI. Per procedimenti che riguardano fatti commessi anteriormente all'avvio della collaborazione, certo, non ovviamente per procedimenti che riguardano fatti commessi in epoca successiva all'acquisizione della titolarità dello speciale programma di protezione.

Quindi noi, come Servizio di protezione, siamo un po' l'ufficio pagatore: riceviamo gli avvisi di parcella da parte dei difensori, riceviamo l'attestazione dell'autorità giudiziaria che il difensore è stato effettivamente presente a quell'udienza, verificiamo che l'onorario non superi il limite medio tra il minimo e il massimo previsto dalla normativa che disciplina questa materia e corrispondiamo direttamente all'avvocato quello che gli spetta sulla base delle direttive che abbiamo ricevuto.

Gli studi legali, che difendono per scelte che fa il collaboratore in sede processuale, quindi in un momento la cui cognizione non ci appartiene, sono 168, allo stato, e gli avvocati, riconducibili a tali studi, che difendono collaboratori di giustizia sono 289.

MANCUSO. Scusi, Presidente: il Sottosegretario non aveva detto che questi studi erano 5 o 6, comunque un numero ridottissimo?

LUMIA. No, non ha detto questo: prendiamo atto invece dei dati ufficiali.

MANGANELLI. Questi sono i numeri ufficiali: 168 studi legali a cui fanno riferimento 289 avvocati. Di questi 168 studi legali, 124 di-

fendono più di un collaboratore, 44 difendono un solo collaboratore. Facciamo riferimento non a 1.273 collaboratori di giustizia ma a circa 600, perchè una metà non è mai entrata in rapporto con noi per quanto riguarda l'assistenza legale: alcuni, da quanto mi risulta, non per la mia funzione ma per l'esperienza complessiva che ho nel settore, sono stati a suo tempo ammessi a fruire del gratuito patrocinio, altri sono invece processualmente, per così dire, spenti e quindi non hanno da farsi difendere; insomma, in buona sostanza sono circa 600 i collaboratori di giustizia per i quali paghiamo l'assistenza legale, e di questi 44 sono difesi da uno studio legale che assiste un solo collaboratore, mentre 124 studi legali difendono più di un collaboratore.

Presidenza del vice presidente VENDOLA

CENTARO. Quindi il Servizio è solo ufficiale pagatore.

MANGANELLI. Certamente. Noi abbiamo soltanto comunicazione delle disposizioni di pagamento.

Quanto alla vigilanza dei collaboratori ed all'opportunità di proseguirla nel caso in cui alcuni soggetti continuino a delinquere, vorrei fornire dei dati: dall'inizio dello scorso anno all'inizio di questo, abbiamo segnalato 313 violazioni del codice comportamentale (il che indubbiamente significa che si è proceduto ad un'attività di verifica della condotta dei soggetti) e, su 313 comportamenti scorretti segnalati, si è deciso di revocare il programma di protezione speciale in 108 casi. Ciò, ovviamente, non significa che negli altri 200 casi non è successo alcunchè, ma molte violazioni del codice comportamentale non sono state ritenute dalla Commissione centrale di tale gravità da comportare l'immediata revoca del programma. Sono, però, tenute in giusta considerazione ai fini della proroga del programma di protezione al termine del contratto, e i casi di non proroga nell'ultimo semestre dell'anno 1996 sono arrivati a 101.

MANCUSO. Nella relazione del Ministro dell'interno è esplicitamente deprecata l'ingerenza di qualche ufficio giudiziario proprio in materia di proroga o non proroga del programma di protezione. In un preciso capoverso, il Ministro lamenta - e da questo trae l'opportunità di una modifica - un'indiscreta, ma personalmente la definirei criminale, ingerenza di uffici giudiziari, diretti a fuorviare il fondamento del potere a beneficio dei pentiti.

Vorrei sapere se il dottor Manganelli convalida tale asserzione.

MANGANELLI. È necessario premettere che il nostro sforzo è di far comprendere a tutti - ivi compresa la magistratura che li propone - che il legislatore fin dal 1991 ha stabilito un termine per i programmi di

protezione. Si dice anche che un programma di protezione non può essere assegnato per un periodo inferiore a 6 mesi e non superiore a 5 anni.

Come nel caso delle misure di prevenzione per le quali, allo scadere di un certo periodo, si procede alla verifica della permanenza della pericolosità, allo stesso modo si opera per i programmi di protezione, che, a parte casi particolari, solitamente sono della durata di due anni. Al termine dei due anni, per la Commissione centrale il programma scade, salvo che la procura della Repubblica ed il Procuratore nazionale antimafia, che esprime il parere, non sottolineino – ed il silenzio è interpretato dalla Commissione centrale come un disinteresse alla proroga, quindi come una richiesta di non proroga – la necessità della proroga stessa. Si lascia, cioè, la possibilità di ribadire da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore nazionale antimafia il permanere di quelle esigenze che, a suo tempo, determinarono l'applicazione del programma di protezione (ad esempio, un processo che deve ancora cominciare; la notorietà del personaggio nell'area geografica che lo porterebbe al forte rischio di probabili ritorsioni, esattamente come due anni prima). Il nostro auspicio, quindi, è che si faccia maggiore chiarezza sulla durata dei programmi, sul possibile numero delle proroghe e sulle motivazioni dei presupposti necessari a prolungare il periodo di protezione.

Vorrei soffermarmi sul problema della vigilanza: beneficiare dello speciale programma di protezione non significa essere sorvegliati fissi, pedinati, ma destinatari di misure che mirano ad una sorta di occultamento del soggetto nella realtà sociale in cui vive (misure di mimetizzazione, di assistenza e di recupero sociale).

Presidenza del presidente DEL TURCO

(Segue *MANGANELLI*). Il Servizio di protezione attua tali misure e dà notizia all'autorità provinciale di pubblica sicurezza della presenza in quella certa area geografica di un titolare di speciale programma di protezione affinché attui tutte le misure di vigilanza ritenute idonee a difendere il collaboratore dalla possibilità di aggressione da parte dell'esterno e non viceversa a difendere l'esterno dalla recidiva criminale del collaboratore; la prospettiva, cioè, è esattamente inversa. Si procede comunque ad una serie di controlli incrociati e continui sui collaboratori di giustizia per verificare se effettivamente le misure di mimetizzazione sono idonee, se le misure di assistenza producono i loro effetti, se il recupero sociale sta dando buoni frutti e per valutare la condotta dei collaboratori ai fini dell'eventuale proroga o revoca del programma di protezione.

Nel corso dell'attività di vigilanza – vi assicuro particolarmente serrata – a volte si scoprono condotte irregolari; nel 1996 sono stati riscontrati 313 comportamenti irregolari e non mi sembra che tale risulta-

to sia il frutto di mancanza di attività di vigilanza. Vi sono, d'altronde, tanti altri casi – che ci hanno incoraggiato sulla nostra strada – che meritano questa attenzione, perchè verifichiamo di volta in volta il buon esito delle misure adottate.

Cosa succede quando segnaliamo una violazione del codice comportamentale? La Commissione centrale può mettere in piedi un'istruttoria per la revoca del programma che presuppone la richiesta del parere al procuratore della Repubblica proponente (colui cioè che ha avviato l'*iter* amministrativo, conclusosi con la definizione dello speciale programma di protezione) ed il parere del Procuratore nazionale antimafia (necessario per il momento applicativo del programma di protezione). In sostanza, l'istruttoria nasce da una segnalazione del Servizio di protezione di un comportamento irregolare; la Commissione centrale chiede il parere del procuratore nazionale ai fini della revoca, dopodichè decide; in 108 casi su 313, la Commissione ha ritenuto di revocare il programma di protezione. Il senatore Novi fa riferimento al rischio del cosiddetto «premio» che potrebbe scaturire dall'instaurarsi di un particolare rapporto tra collaboratori di giustizia ed inquirenti; sottolinea, inoltre, la violazione sistematica del codice comportamentale.

Per quanto riguarda la violazione del codice comportamentale ed, in particolare, il rischio del cosiddetto «premio», non vorrei che le mie parole fossero fraintese. Separare il processo penale dalla protezione speciale, certamente, non significa non tenere conto della parte del processo penale che dà luogo alla richiesta della protezione speciale e all'avvio dell'istruttoria amministrativa, fase questa che fa parte dell'*iter* amministrativo; al contrario, quanto più ciò è oggetto di approfondimento, di riflessione e di consapevolezza meglio è. Auspico la separazione tra il processo penale e il mondo della protezione nel momento successivo: il processo penale non può, come succede oggi perchè indicato dalla legge, entrare nella vita della protezione. Se non si è titolari di uno speciale programma di protezione, non si possono avere i benefici premiali penitenziari, per cui è chiaro che vi è la corsa alla titolarità del programma di protezione. Da ciò deriva il condizionamento dell'autorità amministrativa rispetto all'autorità giurisdizionale.

MANCUSO. Questa è proprio una domanda che le avrei posto successivamente, ma che lei mi permette di anticipare. La relazione del Ministro censurava un altro comportamento, connesso all'ipotesi che, data questa correlazione tra titolarità del programma e benefici penitenziari, vi siano state delle pressioni, in sostanza delle violazioni della legge, da parte di determinati soggetti. Il sottosegretario Sinisi, a cui ho sottoposto questa domanda, cioè in ordine a chi fossero questi uffici caduti così in basso da tentare di corrompere altri uffici pubblici, ha fatto un gesto o ha pronunciato qualche espressione che lasciava intendere che si trattasse di un fenomeno piuttosto diffuso. Lei ricorda – magari ce lo potrà riferire in un secondo momento – quali uffici hanno dato luogo a queste condotte irregolari e se tra questi uffici ve ne siano anche di quelli appartenenti ai distretti siciliani? Se non le è possibile rispondere, prego il Presidente di tener conto dell'esigenza di chiarire questo punto.

MANGANELLI. Ritengo di poter confermare la risposta che ha dato il Sottosegretario. È sicuramente un fenomeno diffuso, ma non tanto perchè questa correlazione sia esplicitata nella richiesta di protezione, il che a volte avviene pure. Infatti, a volte si dice di stare attenti al fatto che, siccome sta per andare in giudicato una determinata sentenza, e quindi la persona deve essere soggetta a giudizio definitivo, non si potrebbe chiedere il beneficio penitenziario in assenza di determinate condizioni. Quindi alcune volte è espressamente esplicitato, ma anche quando non lo è, pur se nessuno di noi ha la pretesa di leggere tra le righe (e io sono l'ultimo arrivato in questo settore amministrativo della protezione speciale), la mia stessa esperienza, che è inferiore a quella dei componenti della Commissione, mi fa rilevare senza particolari studi introspettivi psicologici che molto spesso il punto che spinge alla richiesta della protezione speciale è la possibilità, che oggi è preclusa, di far ottenere un beneficio penitenziario ad un soggetto.

Si tratta di un fenomeno – ripeto – estremamente diffuso, e per questo abbiamo auspicato che venga separato il momento dei benefici penitenziari da quello della concessione della protezione speciale; anche per un fatto che riguarda proprio il nostro interesse egoistico di gestori della protezione speciale stessa. Se infatti viene separata la titolarità del programma di protezione dalla possibilità di avere questi benefici, probabilmente si potrà ridurre il ricorso al programma di protezione, e quindi forse una selezione naturale degli aspiranti titolari di programma di protezione si otterrà automaticamente nel momento in cui sarà possibile percorrere un'altra strada per ottenere il beneficio penitenziario.

Non so quanto su questo vi possa interessare la mia opinione personale, non mi ritengo un grande giurista, ma credo che sia veramente una grave lacuna normativa, un'abnormità, quella di aver previsto la titolarità del programma di protezione come presupposto per i benefici penitenziari. Al di là del fatto che l'autorità amministrativa assegna il programma di protezione e l'autorità giurisdizionale concede il beneficio penitenziario, si fa discendere il beneficio penitenziario stesso non già dal rapporto collaborativo processuale del soggetto, ma dal grado di rischio. Ne deriva che, se io fossi un importante collaboratore di giustizia, tanto da poter cancellare la mafia in Sicilia, non avendo magari un nemico, non sarei ammesso al programma di protezione e paradossalmente non potrei avere benefici penitenziari. Infatti, la mancata titolarità del programma di protezione comporta l'impossibilità di poter fruire di questo momento che appartiene al processo.

In questo senso io dico di separare il processo penale dalla protezione, ma non già, assolutamente, nel campo della acquisizione degli elementi che possano portare ad una verifica della attendibilità del collaboratore; lì sì, cioè nel momento della messa in moto dell'*iter* che porta poi alla delibera della Commissione centrale, che il processo deve entrare come elemento da valutare nel programma di protezione.

Il senatore Misserville citava poi l'accentuazione del ricorso al rigore, aggiungendo che fino ad ora la richiesta del magistrato inquirente è stata accolta in modo acritico dalla Commissione centrale. Questo non è vero. Basti pensare che nell'ultima riunione della Commissione centra-

le (non so se sto rivelando un segreto, ma comunque non credo), su dieci richieste di ammissione al programma centrale, nove sono state respinte ed una sola accolta.

MISSERVILLE. Era ora!

MANGANELLI. Non mi pare quindi che la Commissione si lasci condizionare dalle richieste, pur articolate e motivate, dell'autorità giudiziaria. Certo, una selezione maggiore ci potrà essere quando ci saranno degli sbarramenti anche di tipo normativo. Il senatore Misserville aveva poi fatto riferimento ai difensori dei pentiti, ma ritengo di aver già risposto con riferimento alle domande del senatore Centaro.

MANCUSO. Mi complimento sinceramente con lei che continua nella difesa statuale di quei criminali che è dolce e delicato chiamare collaboratori di giustizia: si tratta in definitiva di delatori prezzolati.

Le mie domande riguardano segnatamente un episodio accaduto in questa Commissione il primo giorno, quello della sua stessa costituzione. Attraverso un'agenzia di stampa abbiamo appreso che un certo avvocato Guarnera aveva lanciato il messaggio che si stesse attenti nel formare questa Commissione giacchè non era improbabile - diceva lui - che in essa potessero albergare dei relitti mafiosi e dei rappresentanti. Questa Commissione, *pro bono pacis*, ritenne di sorvolare su questa spiacevole intromissione, sulla quale invece io desidero ritornare con la prima domanda.

PRESIDENTE. Siccome si tratta di qualcosa che è agli atti, la prego anche di ricordare che, quando fu citato questo articolo, il Presidente della Commissione antimafia disse che in questa Commissione vi erano soltanto galantuomini e che era inammissibile quanto sostenuto in quella dichiarazione.

MANCUSO. Sì, e questo non ha fatto altro che dare ricognizione della verità, il che va suo merito, ma è ancor più merito dei galantuomini essere tali.

Dottor Manganelli, le risulta il dato di quanti pentiti assista questo avvocato Guarnera e quale sia l'ammontare degli onorari da lui finora percepiti? Esprimo questa esigenza non per essere soddisfatto subito, perchè non le posso far carico di onniscienza, anche data la sua recente assunzione, e neppure delle lacune del sistema, però le chiedo se è possibile farci avere un elenco nominativo e quantitativo di questo fenomeno. Se il Presidente ammette la mia richiesta, ne sottolineo l'importanza.

Per quanto riguarda la serie di episodi lamentati sia dal Ministro che dal Sottosegretario, relativa all'ingerenza di taluni magistrati affinché fosse accordato un programma di protezione, non già perchè «meritato», ma perchè attraverso di esso doveva maturarsi il presupposto per una condizione carceraria migliore, dato che si tratta di qualcosa che anche lei ha oggi riconosciuto, sollecito l'interesse della Commissione, se

la mia proposta sarà condivisa, ad avere l'indicazione degli uffici, e dei relativi casi, che hanno proceduto a questa ingerenza, nonchè a sapere se, ove questa ingerenza sia maturata in maniera formale, sia stata valutata la rilevanza penale di questo atto corruttivo nei confronti dell'autorità amministrativa. Sono cose che potrà dirci anche in un momento successivo, per iscritto, riservatamente o in altra audizione.

Lei è poi cortesemente in grado di dirci se un Ministro di grazia e giustizia di questi ultimi anni ha rifiutato il proprio consenso ad un cambiamento di generalità per una ben precisa ragione morale e giuridica? E se lei può reperire questo precedente, vuole dirci le ragioni per cui quel Ministro rifiutò a quella persona quel beneficio e se poi quello stesso caso sia stato riproposto da altri Ministri? Lei probabilmente non solo può non ricordarlo, ma anche non saperlo. Le rivolgo ugualmente la domanda perchè desidero che questa sia la prima fase della sua audizione. Le risulta o no che taluni pubblici ministeri contattino i collaboratori, cosiddetti di giustizia, nell'imminenza e talvolta addirittura il giorno prima della loro deposizione al giudice e questo anche quando il processo si trova nella fase dibattimentale, cioè a istruttoria dibattimentale conclusa? Può dirci anche quali uffici hanno questa squisita costumanza?

Inoltre, diffuse notizie di stampa ci hanno fatto apprendere – vediamo se è vero – che sarebbe stata iniziata un'indagine a seguito delle dichiarazioni di tale Spatola, il quale avrebbe affermato che i collaboratori di giustizia si incontrano – e questo può essere fatale o irrilevante, come lei ha detto – ma concertano in questi incontri, fortunati o preordinati, le dichiarazioni da rendere.

Torno sul caso Di Maggio. Secondo un'agenzia di stampa, ma ormai è fatto notorio, durante l'udienza il difensore ha contestato il proprio difeso relativamente alla dichiarazione che egli aveva reso circa il percepimento di una cospicua somma, mi pare 500 milioni, come acconto. L'avvocato disse, almeno così fu riferito, che questo versamento era la capitalizzazione di un cespite che, anzichè essere ripetuto nel tempo, veniva accorpato una volta tanto. Le chiedo se questo è avvenuto per altri e se sta avvenendo per lo stesso Di Maggio e come mai l'avvocato abbia potuto dire – ponendosi in contrasto con il proprio difeso – che aveva fatto male il Di Maggio (qui sollecito l'attenzione di coloro che sono giustamente gelosi del diritto di difesa) a violare con queste dichiarazioni il proprio impegno verso la Commissione centrale. Perchè, gli impegni contengono anche l'obbligo di mentire, di essere reticenti e di dire il falso in sede testimoniale?

In conclusione, riconosco la quasi assoluta impossibilità che lei oggi riferisca su quasi tutti i miei quesiti, che non sono avventati, come non sarebbero stati avventati quegli altri che mi sarebbero sorti spontanei, necessitati e doverosi in altra occasione. Però segnalo che se una sola di queste risposte mancasse o fosse insoddisfacente o non riscontrabile, dovrei domandarle di chiedere l'autorizzazione ai suoi superiori – ove mai l'assenza di essa costituisse la ragione della incompletezza della sua informazione – di essere liberato dal vincolo di segretezza. Questo con particolare riferimento al negato consenso da parte di quel Mini-

stro di grazia e giustizia al cambiamento di generalità per un determinato personaggio.

FOLENA. Dottor Manganelli, ho due curiosità da soddisfare, non su aspetti di dettaglio e specifici come quelli che sono stati poco fa sollecitati, ma su questioni di fondo, perchè noi siamo legislatori e svolgiamo una funzione legislativa e di controllo.

La prima curiosità è la seguente. Vorrei sapere da lei, se è in grado di dircelo, se le recenti campagne di stampa volte a rappresentare il mondo dei collaboratori di giustizia come un esercito di delatori prezzolati e di uomini in mano a singoli uffici giudiziari, il cui compito è quello di agire da sicari per nome e per conto di qualcun altro, abbia avuto sui collaboratori un effetto visibile di intimidazione, di paura e di richiesta di rinuncia o di sospensione del programma. Talvolta abbiamo ascoltato delle affermazioni di questo tipo da parte di alcuni collaboratori. Questa è una mia preoccupazione forte, perchè sono tra coloro che sostengono la necessità di una profonda riforma; però si può riformare secondo due indirizzi molto diversi. Un primo indirizzo, quello che vede nei collaboratori il nemico, se sviluppato coerentemente dovrebbe portare all'abrogazione sostanziale dell'uso di questo strumento. Un secondo indirizzo, invece, vede il nemico nella mafia e nelle organizzazioni criminali. Chi sostiene questa linea si interroga, anche empiricamente sulla base dei primi cinque anni di applicazione della legge n. 82, sui limiti che la stessa ha avuto anche sul piano amministrativo. Lei ci ha fornito un dato sulla questione degli avvocati, che andrebbe approfondito ma che fa giustizia di alcune semplificazioni che abbiamo sentito anche in questa Commissione.

La seconda questione che voglio porre è anch'essa a mio modo di vedere sostanziale. Lei dice, del resto in coerenza con gli indirizzi del Governo, che bisognerebbe procedere verso una più netta distinzione tra i due momenti, senza ricreare un rapporto meccanico tra l'erogazione di certi benefici e l'accesso ai programmi di protezione. Un punto chiave è quello della detenzione dei collaboratori; vorrei sapere se con il Dipartimento amministrazione penitenziaria e con il Ministero di grazia e giustizia esistano già o siano in previsione programmi per la realizzazione di effettivi circuiti differenziati nei quali i collaboratori possano essere reclusi. E ancora domando; si può ritenere che una parte dei circa mille collaboratori in libertà sarebbero in carcere se vi fossero strutture detentive separate rispetto a quelle ordinarie nelle quali poterli ospitare? Tutti noi conosciamo le carceri e sappiamo come nelle strutture carcerarie di massima sicurezza molto spesso vi siano le sezioni per i reclusi ai sensi dell'articolo 41-bis, le sezioni di alta sorveglianza, le sezioni per i collaboratori di giustizia, il tutto in una commistione che pur non essendo totale e meccanica lo può diventare, visto che le modalità di detenzione più rigorosa in quest'ultimo periodo si sarebbero allentate, come abbiamo letto nei giorni scorsi a proposito del 41-bis. Sul tema carcerario e dei circuiti differenziati vorrei da lei un'ulteriore precisazione.

DIANA. Dottor Manganelli, il sottosegretario Sinisi giustamente, a mio parere, ha osservato che la gestione di circa 1.200 collaboratori

comporta un tasso fisiologico di rischio di ritorno ad attività criminose o di continuità di rapporti con le famiglie criminali. Anche se questi casi di ritorno possono far nascere facili reazioni emotive e diffidenze verso l'uso dei collaboratori di giustizia, non va dimenticato che il ricorso a questo strumento si è rivelato indispensabile per il conseguimento di importanti risultati nell'azione di contrasto che lo Stato sta portando avanti contro la criminalità organizzata.

Ora che ci si appresta ad una riforma delle norme relative ai collaboratori di giustizia, si può ipotizzare l'uso di nuove misure che consentano di ovviare a questi rischi? E mi riferisco, in particolare, alla ripresa di attività estorsive.

Vorrei rivolgerle altre due domande abbastanza semplici. Abbiamo appreso che tra i 6.000 familiari sottoposti a protezione vi sono ben 2.000 minori: quali misure ritiene siano necessarie per favorire il reinserimento e il recupero di questi 2.000 ragazzi? Infine, visto che si è parlato tanto di un sistema di protezione dei collaboratori, vi è, a suo parere, un altrettanto adeguato sistema di protezione dei testimoni e dei loro familiari che pure non sono collaboratori?

FIGURELLI. Dottor Manganelli, sia la protezione che i premi per la collaborazione sono stati uno strumento decisivo e prezioso per scoprire verità ed evitare spargimento di altro sangue ed eversione contro la democrazia. Apprezzo molto i dati che ci sono stati riportati a testimonianza del rigore e della severità che mi sembra caratterizzino non solo un indirizzo annunciato e promesso dal dottor Manganelli, ma anche una linea di condotta che è di fatto già seguita. La citazione dei 313 casi di violazione del codice comportamentale mi sembra illuminante, così come sono importanti mi paiono, sul versante giudiziario, le notizie che l'altra sera ci hanno fornito il procuratore capo Caselli e il dottor Lo Forte sull'accurato vaglio e sui filtri cui vengono sottoposte le rivelazioni dei collaboratori.

Poichè siamo qui a discutere su come migliorare e rinnovare gli strumenti normativi esistenti e l'organizzazione del programma speciale di protezione dei collaboratori di giustizia, le rivolgerò una domanda su alcuni aspetti che emergono non soltanto dai fatti, ma anche dalla lettura di alcuni giudizi (non univoci), che sono stati espressi sullo straordinario incremento del numero dei collaboratori di giustizia. Dottor Manganelli, in base alla sua esperienza e dal suo osservatorio, può dirci se si è in presenza di un esercito criminale in rotta, oppure, come alcune testimonianze processuali hanno messo in evidenza, si tratta anche di fenomeni di infiltrazione mirati al depistaggio delle verità acquisite processualmente o in via di acquisizione e, soprattutto, alla conoscenza e allo scaricamento dall'interno dell'organizzazione del sistema di protezione, con l'obiettivo non tanto di uccidere il collaboratore X o distruggere la famiglia Y, quanto di portare a termine un'azione distruttiva più diffusa e in grande stile? Se si ritiene che questo pericolo esista, e sia di una certa dimensione, quale rinnovamento del Servizio si sta prevedendo o si ritiene sia necessario attuare?

Mi sembra si avverta la necessità di un doppio livello di protezione, per garantire la sicurezza non solo del collaborante ma anche della società dai suoi eventuali comportamenti criminali. Prendendo spunto dalla vigilanza sui singoli comportamenti e, in particolare, dalle domande dell'onorevole Carrara e dai dati numerici comunicati in risposta dal dottor Manganelli, a suo giudizio, quali strumenti sarebbe necessario acquisire per garantire che le località protette dove vengono trasferiti i collaboranti di giustizia non si trasformino (come storicamente è avvenuto nel caso dei soggiornanti obbligati) in centri di diffusione e organizzazione di attività criminali?

Alla luce delle preoccupazioni suscitate dall'incremento del numero dei collaboranti di giustizia, le chiedo un'opinione sulla possibilità-utilità di individuare forme di protezione ordinarie e straordinarie, differenziate ed alternative a quelle fondate sul trasferimento o sulla mimetizzazione totale. Sono convinto che, attraverso strumenti del genere, si potrebbero ridurre gli elevati costi sociali che oggi si pagano e ridimensionare i traumi per i minori generati dalla necessità del cambiamento radicale di identità e dell'annullamento del proprio passato.

Vorrei concludere il mio intervento affrontando una questione delicata. Sono pienamente d'accordo, condivido fortemente quello che lei ha più volte affermato con molto vigore: la protezione per la sicurezza non è e non può assolutamente rappresentare un premio mascherato. Mi scuso della schematicità a causa della quale forse non ho colto e non riporto con esattezza alcune argomentazioni espresse nel suo intervento. Al fine di garantire la differenza tra processo penale e protezione, e quindi tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa, e di assicurare il rigore che lei ha qui prospettato, quale diversa collaborazione potrebbe essere realizzata tra le citate autorità e che cosa suggerisce l'esperienza passata e quella attuale? Le rivolgo questa domanda prendendo spunto dalla sua affermazione in merito al mancato accoglimento di 9 richieste su 10 di ammissione al programma formulate dall'autorità giudiziaria.

Viste le considerazioni espresse dal dottor Manganelli, credo di poter affermare che tra la concessione di benefici premiali e l'ammissione al programma di protezione non vi può essere un rapporto di stretta subordinazione e dipendenza, perchè ciascuno di questi strumenti deve rispondere a presupposti e a obiettivi anche differenti tra loro. In concreto, però, si pone la necessità di individuare formule non solo di revoca di tali strumenti (formule che non colpiscano e non compromettano la collaborazione data o quella possibile), ma anche di prevenzione (questo è forse il problema chiave) di comportamenti scorretti o peggio ancora criminali.

MANGANELLI. Intanto ci sono alcune domande dell'onorevole Mancuso sulle quali attendo eventuali vostre richieste formali. Quelle a cui può rispondere il mio ufficio mi vedranno sicuramente puntuale a questo appuntamento. Vi ricordo che, per esempio, ci sono degli aspetti, come il riferimento agli uffici giudiziari e alle caratteristiche di certe richieste di speciale programma di protezione, che non appartengono alla

competenza del mio ufficio ma a quella della Commissione centrale ed è ad essa che andrebbero rivolte certe domande. La Commissione centrale, infatti, è titolare del potere istruttorio sulla richiesta del programma di protezione, richiesta di cui in alcuni casi addirittura il mio ufficio non dispone, nel senso che a volte addirittura non possiede fisicamente questo documento che va direttamente alla competenza della Commissione centrale.

Per quanto riguarda la domanda riferita alle dichiarazioni rese da Rosario Spatola circa alcuni accordi che sarebbero intercorsi fra diversi collaboratori di giustizia, sulla base della mia competenza posso confermare tali dichiarazioni, essendo intervenute con personale del mio ufficio; sono stato proprio io a pretendere che queste dichiarazioni fossero portate alla conoscenza immediata di un organo investigativo per l'ulteriore inoltro all'autorità giudiziaria (non essendo il nostro un ufficio che tratta questioni di polizia giudiziaria). Sono a disposizione, per questo come per numerosi altri casi, dell'autorità giudiziaria che ha avviato delle inchieste specifiche per tutti gli elementi informativi che possano in qualche modo consentire il migliore sviluppo dell'inchiesta giudiziaria: questo fa parte dei doveri del Servizio centrale di protezione, doveri che mettiamo molto spesso in campo perchè frequenti sono le richieste di collaborazioni da parte dell'autorità giudiziaria; l'inchiesta giudiziaria appartiene a un settore che non è quello del mondo della protezione, ma se il mondo della protezione ha degli elementi informativi, li mette doverosamente e immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, com'è stato fatto nel caso di Rosario Spatola.

NOVI. Dunque, oltre al caso di Rosario Spatola, ve ne sono altri di collaboratori di giustizia che hanno affermato questa interconnessione di contatti tra i pentiti? E quanti?

MANGANELLI. No, non mi riferisco a questo: mi riferisco a dichiarazioni che hanno fatto titolari di speciale programma di protezione, che ho portato all'immediata conoscenza dell'autorità giudiziaria, relative a vicende (diverse da questa che riguarda presunti, affermati complotti tra collaboratori) e anche a inchieste giudiziarie avviate dall'autorità giudiziaria nei confronti di persone titolari di programma di protezione, inchieste che ovviamente non possono adeguatamente svilupparsi se il Servizio centrale di protezione non fornisce all'autorità giudiziaria una serie di informazioni (altrimenti, quell'occultamento nella realtà del titolare di programma di protezione si può risolvere in una sottrazione del soggetto stesso all'indagine); quindi esistono casi in cui l'autorità giudiziaria ha avviato un'inchiesta di questo tipo.

Un'altra domanda dell'onorevole Mancuso riguarda le dichiarazioni del collaboratore Di Maggio. Se lo consentite, vorrei poter dare un'informazione la più completa possibile sull'assistenza economica in genere, in cui si colloca anche la vicenda della cospicua somma avuta dal Di Maggio.

Come vi dicevo, l'assistenza economica è eventuale e la Commissione centrale stabilisce, se necessario, di elargirla a favore di un titolare

di programma di protezione e del suo nucleo familiare. La Commissione centrale determina il *quantum* in generale, cioè determina annualmente l'entità dell'assegno di mantenimento; essa determina poi, nell'applicazione dello specifico speciale programma di protezione, se quell'assegno di mantenimento va o meno elargito nella fattispecie concreta, perchè la persona potrebbe essere economicamente autosufficiente e quindi, essendo l'assistenza economica, come abbiamo detto, eventuale, l'assegno potrebbe non essere elargito. La Commissione centrale determina l'eventuale modifica dell'assegno di mantenimento; disparità di trattamento non ve n'è, a meno che non si consideri tale il diverso trattamento di nuclei familiari composti da un numero diverso di persone, perchè evidentemente l'assegno di mantenimento è rapportato alla quantità delle persone. L'eventuale modifica dell'assegno di mantenimento è deliberata dalla Commissione centrale in esito a un'istruttoria amministrativa che ha come passaggi: la richiesta della procura della Repubblica che ha proposto il programma di protezione; il parere del procuratore nazionale antimafia; la decisione della Commissione centrale. Quindi, questa non è una materia dei misteri, è una materia estremamente trasparente: la Commissione centrale delibera l'assegno di mantenimento, delibera se l'assegno di mantenimento è inserito nello speciale programma di protezione e delibera l'eventuale modifica dell'assegno di mantenimento.

Devo dirvi che i nuclei familiari non sono ovviamente 1.273, che è il numero dei collaboratori, ma sono un po' più di 1.800, e nel 90 per cento dei casi l'assegno di mantenimento è quello previsto dalla Commissione centrale per la generalità dei casi, utilizzando, per la definizione, parametri ISTAT. In poco meno del 10 per cento dei casi, su specifica istanza dell'interessato e attraverso una valutazione di particolari esigenze di tipo tutorio, la Commissione centrale, attraverso questo *iter* amministrativo, è arrivata alla modifica della quantità dell'assegno di mantenimento; il che rende conto di situazioni in cui ci può essere un assegno di mantenimento che non corrisponde al parametro ISTAT posto a fondamento del trattamento che la Commissione centrale ha approvato per tutti.

Esiste poi un ridotto numero di casi in cui la Commissione centrale ha ritenuto di elargire all'interessato una somma a titolo di cosiddetta capitalizzazione, cioè un'anticipazione delle somme che riteneva avrebbe dovuto elargire negli anni successivi di fronte a esigenze di protezione speciale che si prevedono di lunga durata, anticipazione finalizzata a un avviamento di attività economiche autonome. Devo dire che dal mese di maggio dello scorso anno la Commissione centrale non ha comunicato, non ha dato più disposizioni al Servizio centrale di protezione (che, come tutti voi sapete, nè partecipa a queste decisioni nè concorre, con attività di alcun genere, in queste decisioni) di ulteriori elargizioni di portata, per così dire, importante come nel caso della vicenda Di Maggio.

L'onorevole Folena fa riferimento a un mondo di collaboratori e mi chiede se, in questo periodo, un vento, che non appare particolarmente loro favorevole, li preoccupi o li faccia rinunciare o comporti un affievolimento dell'accesso al programma. Devo dire, dal mio osservatorio,

che la preoccupazione è tanta, perchè non tutti capiscono che le esigenze di rigore, le regole, la selezione attenta, la parità di trattamento, la trasparenza sono nel loro interesse.

MANCUSO. È difficile che siano in grado di capire queste sottigliezze, questi formalismi.

MANGANELLI. Rilevo comunque questa preoccupazione alla quale non corrisponde, però, alcuna flessione nelle richieste per l'ammissione al programma di protezione che nell'ultimo semestre sono addirittura aumentate. Nonostante il forte rigore della Commissione centrale nel rigettare nove domande su dieci, la percentuale media dei collaboratori che quotidianamente entrano a far parte del mondo della protezione speciale è salita dall'1 all'1,5 nell'ultimo semestre.

L'onorevole Folena ha fatto riferimento alla detenzione ed alle iniziative che in sede di Dipartimento amministrazione penitenziaria si possono assumere. A tale proposito, ricordo a tutti coloro che mi stanno ascoltando che lo stato di libertà di un collaboratore non è – come da qualche parte leggo – il frutto della collaborazione o del sistema di protezione, ma deriva da decisioni assunte nell'ambito del processo penale dalla magistratura. Il sistema di protezione non produce uomini liberi, ma ne prende solamente atto e modella il relativo programma di protezione.

Per quanto riguarda il Dipartimento amministrazione penitenziaria, i circuiti penitenziari differenziati rappresentano un obiettivo nel quale confida molto sia il Ministero di grazia e giustizia che tutti noi: l'adeguatezza della struttura penitenziaria infatti può ragionevolmente ridurre il numero di persone in libertà. Con il Dipartimento amministrazione penitenziaria abbiamo un rapporto d'intesa molto stretto, concretizzatosi recentemente con il distacco – previsto peraltro dalla normativa vigente – dal Dipartimento stesso di due unità al Servizio centrale di protezione proprio perchè questi due universi possano meglio interagire.

Il senatore Diana ha chiesto preliminarmente quali misure siano ipotizzabili contro il rischio della recidiva: l'unica possibilità è la verifica delle condotte e l'intensificazione della vigilanza che ha già dato dei risultati.

Per quanto ci riguarda, ci siamo attrezzati adeguatamente per fronteggiare le esigenze per il buon funzionamento del Servizio. Considerata la particolare abbondanza dell'utenza (oltre le 7.000 unità) stiamo, a mio parere, svolgendo un buon lavoro: quasi il 60 per cento degli utenti va da 0 a 40 anni di età; il 37 per cento va da 0 e 18 anni (pari a 2.000 unità). Per questi ultimi, si provvede all'istruzione ed al lavoro e per la fascia più giovane alla scolarità obbligatoria.

Abbiamo con il Ministero della pubblica istruzione instaurato un accordo che ci consente oggi di assicurare la scolarità a tutti, senza dover praticare un «porta a porta» con il direttore didattico o con il preside: non dobbiamo più chiedere la cortesia di iscrivere un bambino, a cui diamo un nome di comodo anzichè risolvere solo successivamente con i certificati i relativi problemi, come in una fase artigianale si era costretti

a fare; oggi esistono accordi che prevedono la possibilità di iscrizioni scolastiche riservate tant'è che si inizia a registrare un numero considerevole di diplomi di scuola media superiore e di donne (per ora 11) che conseguono il diploma di laurea durante il periodo della protezione speciale. In buona sostanza chi desidera studiare, può farlo nelle istituzioni pubbliche con iscrizione scolastica riservata e con un aiuto finanziario per l'acquisto di testi scolastici. Devono studiare, infine, coloro che sono in età per la scuola dell'obbligo.

DIANA. Sono compresi nella fascia dell'obbligo quelli che vanno da 0 a 18 anni oppure no?

MANGANELLI. Il 37 per cento è costituito da soggetti compresi tra 0 e 18 anni, ma, se lo desidera, posso integrare questo dato con quello relativo alla fascia di soggetti tra 0 e 10 e tra 10 e 15.

Il senatore Diana ha chiesto se il sistema di protezione non preveda una sorta di doppio binario per i testimoni (attualmente 59) ed i loro familiari e per coloro che, invece, provengono da esperienze criminali. Questa differenziazione non è prevista dall'attuale normativa che, laddove tratta di collaboratori di giustizia, si riferisce ad un unico universo comprendente gli uni e gli altri. Per quanto ci riguarda, dell'utenza fanno indifferentemente parte familiari, testimoni, indagati, imputati e condannati.

DIANA. La normativa ne prevede la tutela?

MANGANELLI. La normativa prevede la tutela, ma non le diversificazioni: quando si parla di titolare di speciale programma di protezione, ci si riferisce ad una persona destinataria del programma speciale, nella veste di testimone, *ex* criminale, collaboratore processuale o di familiare degli uni o degli altri.

MANCUSO. Intendete in questo rapporto anche gli affini oltre ai parenti?

MANGANELLI. Il legislatore fa riferimento a familiari o, comunque, a persone vicine al soggetto, quindi addirittura all'amico; di conseguenza, la richiesta di speciale programma di protezione può investire anche affini, ma l'orientamento della Commissione centrale attualmente è quello di presumere l'esistenza di un pericolo per il nucleo convivente e volerlo vedere invece motivato in caso di nucleo familiare non convivente.

Il senatore Figurelli chiede se si è di fronte ad un esercito in rotta o no e, soprattutto, se si verificano casi di depistaggi processuali o di persone infiltrate che entrano nel sistema di protezione allo scopo di studiarlo, di esaminarlo e, quindi, di distruggerlo dall'interno. Questa è la mia preoccupazione costante: lo era sin da quando mi occupavo di attività investigativa, anche perchè le fonti informative in ambito mafioso ci segnalavano la possibilità che le organizzazioni criminali infiltrassero

personaggi per depistaggi processuali o soltanto per studiare il sistema, non tanto al fine di localizzare un personaggio ed ucciderlo, quanto per comprendere il sistema stesso ed agire come una bomba dall'interno.

Devo dire che naturalmente questo mio difetto di origine di investigatore mi segue un po' anche nell'attuale attività. Nell'ambito del Servizio di protezione teniamo continue riunioni in cui raccomandiamo essenzialmente una cosa: ogni dipendente del Servizio deve poter interagire come operatore specialista (ed ora questo riguarda anche le organizzazioni periferiche che abbiamo messo in campo) unicamente con riferimento alla vicenda personale del collaboratore protetto che gli si rivolge. Il sistema in generale e le vicende di altri titolari di programma di protezione non possono formare oggetto di dialogo tra il singolo titolare di programma e il nostro personale. Si tratta di una ricetta semplice ma che, se rispettata, porta alla soluzione del problema.

Il senatore Figurelli, circa i luoghi di protezione, chiedeva cosa si può fare affinché non diventino focolai di criminalità, come in altri tempi è avvenuto con le misure di soggiorno obbligato e quant'altro. Che un collaboratore possa esportare qualche sua debolezza di recidiva criminale è possibile; che possa esportare l'organizzazione criminale della quale ha fatto parte lo ritengo assai improbabile. L'unico strumento è la vigilanza; non esiste ricetta teorica che possa risolvere il problema. Noi abbiamo ritenuto di individuare in una serie di regioni d'Italia quelle in cui poter distribuire questa popolazione. Certo, 7.020 unità rappresentano un numero elevatissimo, e il sistema soffre, non a parole, ma nei fatti, proprio perchè la distribuzione di un tale numero di persone ha portato anche ad una difficoltà di inserimento nel tessuto sociale, specialmente in certe regioni dove è oggettivamente più difficile, anche per le condizioni ambientali, per il carattere della gente, per fatti culturali, una piena integrazione. La difficoltà del numero è anche questa, cioè una difficoltà di integrazione sociale. Ritengo comunque che la verifica puntuale della condotta di questi soggetti possa scongiurare la nascita di focolai di criminalità.

Circa poi il tema della difficoltà di inserimento, di mimetizzazione, nonchè del trauma per l'infanzia, tutto ciò riguarda proprio la vita del programma di protezione, cioè la difficoltà di raggiungere la normalità di cui parlavo. In effetti, il lavoro che noi facciamo tende non a realizzare delle condizioni straordinarie, ma la quotidianità, come quella delle nostre famiglie in condizioni normali. La realizzazione della normalità passa ad esempio attraverso l'inserimento scolastico dei bambini. Posso dire che dispongo di confortanti notizie da questo punto di vista in tema di inserimento sociale e scolastico. Noi li aiutiamo anche sotto un profilo assistenziale per l'acquisto dei libri scolastici, oltre che con l'incoraggiamento; ad esempio incoraggiamo i ragazzi più grandi che vogliano frequentare corsi professionali o specialistici. Stiamo creando queste possibilità anche con l'aiuto di società specializzate in questo ramo.

Il senatore Figurelli mi chiedeva poi quale diversa collaborazione si può auspicare tra l'autorità giudiziaria e il mondo della protezione, proprio in nome di questo rigore che noi predichiamo. Quando si rispettano le regole, quando non si verificano invasioni di campo ed ognuno inter-

preta il proprio ruolo, problemi non ve ne sono. Ognuno faccia il suo mestiere: il Servizio di protezione attui i suoi programmi di protezione, la Commissione centrale li definisca con riflessione, con attenzione e con approfondimento; le procure della Repubblica prevedano i programmi quando effettivamente ritengono che quel contributo processuale debba essere assistito da un'attività di protezione speciale. Se ognuno farà esattamente quello che prevede la normativa vigente e che prevedono le regole che da tale normativa derivano, problemi e difficoltà non ve ne saranno. Il rigore è questo.

Rinvio dell'esame del Regolamento interno

CENTARO. Signor Presidente, vista l'ora tarda, immagino che non tratteremo oggi il tema delle modifiche al Regolamento, che quindi saranno rinviate ad altra seduta. Vorrei avere conferma di questa mia valutazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sapete che le modifiche che proponiamo di apportare al Regolamento tendono a rendere più chiara e limpida la collegialità della Commissione, anche a scapito dei poteri della Presidenza e del Presidente. Il Presidente naturalmente deve tener conto di questa collegialità soprattutto nella fase in cui si approva il Regolamento che tale collegialità definisce, per cui non può costringere i Commissari a stare qui per approvarlo.

Avanzo allora la seguente proposta. In sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il Regolamento è stato approvato con tutte le modifiche alle varie norme tranne che per tre casi, due dei quali sono facilmente risolvibili dalla Commissione. Vi è poi un caso più complesso politicamente, cioè quello sollevato dall'onorevole Borghezio. Noi potremmo oggi dare per approvati tutti gli articoli del Regolamento, con esclusione dei tre che ho citato, sui quali tornare nella seduta di martedì prossimo, dopo l'audizione del ministro Flick, oppure in un'apposita seduta da programmare su tale argomento. Su questo deve decidere la Commissione, perchè il Presidente non può coartare la decisione dei commissari.

MISSERVILLE. Signor Presidente, la mia proposta è quella di rimandare l'approvazione del Regolamento a dopo l'audizione del Ministro di grazia e giustizia. Infatti, se volessimo sottolineare la collegialità e però facessimo approvare questo Regolamento solo da sette commissari, io da buon presidenzialista ne sarei contento, ma la logica forse ne soffrirebbe. La mia proposta pertanto è di rimandarne l'esame.

CENTARO. Concordo con tale proposta, ma suggerirei, piuttosto che esaminarlo nel corso della seduta dedicata all'audizione del ministro Flick, che poi avrà le stesse caratteristiche di quella odierna in termini di durata, di fissare tale punto all'ordine del giorno in un diverso orario ben precisato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo l'audizione del ministro Flick, alle ore 14 è prevista la seduta di Aula alla Camera dei deputati.

MISSERVILLE. Potremmo allora riunirci prima, alle 13,00 o alle 13,30.

PRESIDENTE. Voglio fornire anche una sorta di spiegazione scientifica del fatto che non riusciamo ad assolvere a questo compito. Le modifiche sono in pratica talmente irrilevanti che nessuno sente il bisogno di imporne l'esame, perchè in realtà il Regolamento provvisorio continua tranquillamente ad essere in vigore e a regolamentare sufficientemente bene i nostri lavori. Pertanto, o ci riuniamo martedì prossimo alle ore 13.00, ed io sarei d'accordo, oppure si prevede una riunione *ad hoc*. Escludo di farlo dopo l'audizione del ministro Flick, sia per l'incombente seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati, sia perchè normalmente le riunioni iniziano con un gran numero di persone, ma terminano con un numero non sufficiente al raggiungimento del numero legale.

DIANA. Si potrebbe ipotizzare un'apposita riunione, magari il prossimo venerdì, considerato che non so quanti commissari riusciremo a radunare martedì alle 13.30, anche perchè vi sono altri impegni.

CURTO. Sono costretto ad intervenire, perchè sistematicamente si ricade sulla giornata di venerdì. Non si tiene conto del fatto che svolgiamo attività politica a 360 gradi, non lavoriamo soltanto a Roma e quindi non possiamo stare sempre qui!

PRESIDENTE. Mi dispiace doverlo ribadire, ma la Commissione ha già deciso che le audizioni si svolgeranno il martedì e il venerdì. Per venerdì 14 non sono previste audizioni e quindi possiamo utilizzare effettivamente quella giornata per l'approvazione del Regolamento. Capisco l'osservazione del senatore Curto, tutti abbiamo un collegio di provenienza, ma vorrà dire che ci andremo il venerdì pomeriggio il sabato e la domenica.

CURTO. Su questo aspetto torneremo.

PRESIDENTE. Lo so, capisco, ma non ci sono altri giorni possibili. Ho tenuto conto della sua osservazione, senatore Curto. Ma bisogna trarre esperienza dall'incidente dell'altra sera, evitando la coincidenza con i lavori dell'Aula. Quindi, conseguentemente, cerco di non far più verificare tali coincidenze.

BRUNO. Voglio far presente che martedì saranno in discussione alla Camera questioni importanti. Non so se lei si è consultato con il presidente Violante, perchè altrimenti potrebbe ripetersi l'incidente avvenuto l'altra sera.

PRESIDENTE. Stia tranquillo che incidenti non se ne verificheranno più. Se io dovessi riscontrare una coincidenza che rende impossibile lo svolgimento della nostra seduta, ne terrò sempre conto.

MANGIACAVALLO. I lavori alla Camera martedì cominceranno non prima delle ore 15.

PRESIDENTE. Questo spetta al Presidente accertarlo. Prenderò contatti con il presidente Violante e, se egli mi dirà che da una certa ora in poi la Commissione non può riunirsi, io ne terrò conto e conseguentemente avvertirò tutti i commissari del cambiamento di programma. In ogni caso, per la giornata di venerdì 14 non è previsto nulla. Pertanto, in quella seduta o esamineremo le modifiche al Regolamento, oppure, qualora dovessimo spostare l'audizione del ministro Flick, potremmo allora prevederla per venerdì per poi, a seguire, esaminare il Regolamento.

BORGHEZIO. Purtroppo abbiamo un problema politico, perchè venerdì inizia il nostro congresso federale e chiederei alla cortesia dei colleghi di prenderne atto.

PRESIDENTE. Non voglio assolutamente interferire con il vostro congresso, tra l'altro è prassi del Parlamento rispettare questi impegni. Le chiedo però se la Commissione può procedere all'approvazione degli articoli sui quali in Ufficio di Presidenza c'è stata un'approvazione unanime, quindi anche del rappresentante del suo Gruppo, facendo salvo quell'articolo su cui è stata espressa una riserva da parte del suo stesso Gruppo, articolo che potremo trattare in un'altra seduta.

BORGHEZIO. Certo.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni così resta stabilito.

Seguito dell'audizione del direttore del Servizio centrale per la protezione dei collaboratori di giustizia, dottor Antonio Manganelli

PRESIDENTE. Riprendiamo con i quesiti al dottor Manganelli.

CURTO. Dottor Manganelli, ella ha parlato all'inizio del suo intervento di un ricorso esagerato allo speciale programma di protezione. Notizie di stampa, comparse esattamente su «Panorama» di qualche settimana fa, riferivano però di una sorta di supremazia o di *leadership* decisionale da parte delle procure, le quali pare che di fatto adottino misure proprie del programma di protezione ancor prima che sulla sua ammissibilità si sia pronunciata la Commissione centrale. In altri termini, pare che quando le procure fanno la scelta di proteggere alcuni soggetti molto utili per l'esito di alcune indagini, i programmi siano adottati ancor prima della decisione della Commissione, cosicchè quest'ultima si

trova fronte a una situazione di fatto che è difficilissimo smontare. Se così è, lei mi dovrebbe dire quando e in quali circostanze ciò è accaduto.

Passo ora ad un altro argomento. La violazione del codice comportamentale determina in molti casi la revoca del programma di protezione. Non le pare che in via generale ciò contrasti con l'interesse, che può pure persistere da parte dello Stato, ad usufruire della collaborazione di tali soggetti? Infatti si elimina il programma di protezione per un soggetto che ha violato le regole ed il codice comportamentale, anche se esiste un interesse oggettivo da parte dello Stato di usufruire delle «prestazioni» dello stesso.

Terza domanda. Mi può dire a quanto ammontano per il 1996 i fondi del programma di protezione utilizzati in Puglia e più specificamente a Brindisi? Ella è a conoscenza di fondi utilizzati per i programmi di protezione non facenti parte della dotazione ordinaria del Servizio centrale di protezione? Le dico chiaramente che è stato detto che i Servizi sono intervenuti in maniera pesante sui collaboratori di giustizia; siccome ci sono state delle affermazioni ben precise, chiedo se la voce che attribuisce al SISDE questa presenza sia attendibile, oppure se lei è in condizione di smentirla nettamente. Le faccio presente, non per aiutarla a non incorrere in errori o in valutazioni di natura diversa - lei non ne ha bisogno - che il sottosegretario Sinisi in questa Commissione ha sì smentito che ci siano state somme speciali conferite ai collaboratori di giustizia, però ha anche specificato di potersi riferire soltanto all'ultimo periodo, a partire dal momento in cui è stato chiamato a presiedere la Commissione centrale. Quindi, non ha escluso assolutamente che questo sia accaduto in passato.

Vorrei passare alle ultime due domande, che considero piuttosto «calde». Dottor Manganelli, le chiedo se a San Pietrano di San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, a Cosimo Tonino Screti è ancora attribuito lo *status* di collaboratore di giustizia. Non glielo chiedo certamente perchè io sia in possesso di dati confermantici la violazione del codice comportamentale da parte dello Screti, questo non lo so; le chiedo se il collaborante è ancora tale, perchè questi stranamente ha vissuto alterne vicende: credibile, credibilissimo nelle sue rivelazioni sul mondo della criminalità organizzata, inattendibile e inaffidabile quando le rivelazioni potevano toccare l'area dei rapporti tra criminalità organizzata e certa classe politica di Brindisi città.

Sempre riguardo alla zona di Brindisi, Tagliente e Bruno mantengono lo *status* di collaboratori?

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Curto, ma c'è un problema di ammissibilità di queste domande, che impongono la disattivazione del circuito audiovisivo interno.

CURTO. Avevo anticipato all'inizio che erano domande calde.

PRESIDENTE. Neanche quelle che ha fatto all'inizio erano fredde, ma nomi e dati specifici è meglio trattarli in seduta segreta, anche se lei

ha pieno diritto di porre queste domande. La prego di considerare la particolare delicatezza di questi argomenti e il fatto che si possono anche ledere dei diritti individuali.

CURTO. Sto ponendo delle domande, non sto esprimendo giudizi, me ne guarderei bene.

PRESIDENTE. I lavori devono proseguire in seduta segreta.

I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 13,02 alle ore 13,05.

Riprendiamo i nostri lavori in seduta pubblica.

BRUNO. Mi pare che ci sia tanta carne al fuoco e che il suo compito nel rispondere alle nostre domande sia piuttosto delicato.

Voglio però riportarlo su un terreno più agevole. Della sua relazione mi ha colpito il dato relativo ai testimoni ammessi a protezione, il cui numero mi sembra risibile in quanto sono soltanto 59. Poichè ritengo che il teste sia una dei soggetti processuali più importanti, sia in sede civile che penale, e anche tra i più bistrattati, le chiedo se anche le richieste di ammissione al programma di protezione da parte dei testimoni producono i risultati che lei ha testè citato, cioè che su dieci richieste una soltanto ottiene parere favorevole.

Infine, ritiene che questo fenomeno sia così risibile a causa dell'esistenza di fatti che non sono stati ben valutati dal legislatore ovvero dalle procure che avanzano le richieste di ammissione al programma di protezione?

MANGIACAVALLO. Dottor Manganeli, salterò a piè pari tutte le manifestazioni di ringraziamento nei suoi confronti. Cercherò di attenermi strettamente al ripetuto invito del Presidente di questa Commissione ad essere telegrafici, limitandomi ad affrontare il tema oggetto della discussione. Tra l'altro, in altre sedi e in altre occasioni ho già manifestato, al suo indirizzo, la mia stima e il mio apprezzamento. Più che formulare domande a temperatura ambiente che, a prescindere dall'essere calde o fredde, potrebbero comunque far sortire qualche equivoco, cercherò di esprimere soltanto alcune brevi considerazioni. Mi rifarò testualmente alle sue due affermazioni, che condivido in pieno, riguardo all'uguaglianza tra sicurezza e segretezza e alla necessità di assicurare tutte le forme di assistenza ai collaboratori di giustizia, ivi compresa quella sanitaria.

A tal riguardo desidererei collegare questi due temi, perchè molto spesso assicurare l'assistenza sanitaria in maniera ufficiale può modificare il rapporto di uguaglianza sicurezza-segretezza. Tra l'altro, sto parlando da medico oltrechè da parlamentare. Mi risulta che quando deve essere attribuita la tessera sanitaria ai collaboratori di giustizia e ai loro familiari viene inoltrata una richiesta riservata ai vertici delle aziende sanitarie locali, che non possono esplicitare questo loro impegno, ma

che devono servirsi di una trafila burocratica che, inesorabilmente, porta alla conoscenza dell'origine stessa della richiesta e alla conseguente rivelazione di indirizzo, paternità, maternità, numero di telefono e possibilmente ogni nuova caratteristica del collaboratore di giustizia da assistere sanitarmente.

Con tutto il rispetto e la fiducia per gli operatori periferici e per quelli addetti ai computer, in questo caso si potrebbe configurare l'ipotesi che non sia il pentito a rivelare la propria identità e il proprio indirizzo ma che, attraverso questo sistema burocratico-assistenziale, si venga a conoscenza di informazioni che turberebbero inevitabilmente il rapporto sicurezza-segretezza. Sarebbe più opportuno (non lo si consideri un suggerimento ma solo un'umile riflessione) che il collaboratore si presentasse personalmente allo sportello delle Aziende sanitarie locali per chiedere direttamente il rilascio del proprio tesserino sanitario; credo che in questo modo si potrebbe scavalcare, a piè pari, il rischio di rivelare informazioni che non dovrebbero essere di dominio pubblico.

Ci è stato riferito che soltanto il cinque per cento delle persone protette, su un totale di circa 1.600, sarebbe stato avviato al lavoro. Poiché ritengo fondamentale assicurare ai collaboratori di giustizia un'attività lavorativa che favorirebbe il loro reinserimento nella società e potrebbe anche rappresentare un incentivo per nuovi rapporti di collaborazione, vorrei sapere se le 80 persone, da lei prima citate, avevano già una propria attività lavorativa, che è stata poi confermata, ovvero erano disoccupati inseriti nel mondo lavorativo?

Dottor Manganelli, lei ha affermato che devono essere assicurate ai collaboratori di giustizia le stesse opportunità che hanno gli altri cittadini. Tuttavia, trattandosi di situazioni del tutto particolari e di indiscussa emergenza, un'eventuale disparità di trattamento rispetto ad altri cittadini non mi sembrerebbe così negativa. In tal senso, si potrebbero chiedere percorsi preferenziali per i dipendenti delle amministrazioni statali o degli enti locali dal momento che esiste (non è il caso che io lo ricordi) l'istituto della mobilità che consente l'inserimento in settori completamente diversi rispetto a quelli di origine. Pertanto, se le è possibile, la pregherei di fornirci oggi alcune indicazioni, anche grossolane, in merito al numero dei collaboratori di giustizia che sono stati già avviati al lavoro, di quelli che hanno visto confermato il lavoro precedentemente svolto in ambienti anche diversi e di quelli che invece erano disoccupati e sono stati poi inseriti nella realtà lavorativa?

VENDOLA. Signor Presidente, dobbiamo dare atto agli organi politici e amministrativi di un rigore che non è soltanto predicato, ma è ormai, sin dall'inizio dell'attività del nuovo Governo, praticato proprio in riferimento al problema dei collaboratori di giustizia. La disamina, così onesta, del dottor Manganelli di questa mattina può essere una traccia per giungere all'ottimizzazione dello strumento dei collaboratori di giustizia. Naturalmente vale la pena ribadire a una Commissione antimafia, che nel suo complesso questa mattina è apparsa smemorata, che lo strumento dei collaboratori di giustizia è prezioso, fondamentale e irrinunciabile per il contrasto alla criminalità organizzata.

Non ho apprezzato la battuta del senatore Misserville che, alla giusta espressione del collega Folena «che i collaboratori di giustizia non possono essere intesi come delatori prezzolati» ha controbattuto: «e che altro sono!». Sottolineo questo aspetto perchè il microfono del senatore non era acceso e la battuta non è stata registrata: una affermazione del genere è gravissima.

Dottor Manganelli, visto che lei ha sostenuto la necessità di maggior rigore, vorrei rivolgerle una domanda. Qualche giorno fa a Bari un giovane incensurato è stato massacrato ed ucciso per l'unico torto di essere cognato di un collaboratore di giustizia, che non è nemmeno sottoposto al programma di protezione. Mentre si cerca di rendere più serio il filtro per l'accesso al programma di protezione, non ci si pone contemporaneamente il problema di una protezione più lata nei confronti degli ambienti che offrono collaborazione e che possono essere soggetti ad attentati e a fatti di violenza.

Seconda questione: abbiamo tutti letto e conosciamo la storia del collaboratore Nava, sfortunato e coraggioso cittadino che ha denunciato la dinamica dell'omicidio del povero giudice Rosario Livatino: conosciamo tutti la sua odissea di testimone. Non crede sia giusto separare dal punto di vista del programma di protezione il trattamento che è riservato ai collaboratori di giustizia, che sono persone che hanno commesso reati, rispetto al trattamento che è dovuto nei confronti di cittadini, a volte persone tranquille, che si trovano ad essere eroi per caso e a vivere odissee incredibili?

In molti carceri minorili, fra i quali il Fornelli di Bari, ho constatato la presenza di minorenni detenuti in base all'articolo 416-bis: ciò sta a significare che vi potrebbe essere un fenomeno di collaborazione anche tra i minori di età sul quale gradirei che il dottor Manganelli ci fornisse alcune informazioni.

Da ultimo, vorrei che lei rispondesse – e senza ricorrere alla segregazione – alla domanda sul pentito Screti. In realtà, già nella precedente legislatura questa Commissione ha avuto modo di diradare le nebbie sul polverone che si tenta oggi di mettere in moto e che ha come obiettivo polemico e politico un importante uomo di Governo, che fu protagonista della denuncia sistematica...

CURTO. Non è così!

VENDOLA. Noi abbiamo un preciso dovere nei confronti del ruolo che assolviamo e siamo tenuti ad un uso non disinvolto di questa nostra funzione: il pentito Screti ha chiamato ripetutamente in causa un politico membro dell'attuale Governo che fu il suo principale accusatore nella piazza di San Pietro Vernotico e che è uno di coloro che hanno determinato le condizioni dell'arresto di questo stesso pentito. Bisogna stare attenti e rispondere a queste domande con molto equilibrio per conoscere la verità fino in fondo.

MANCUSO. Rivendico il *copyright*: la frase «criminali delatori prezzolati» è mia e non del senatore Misserville.

BORGHEZIO. Prima di entrare nella materia specifica, vorrei chiedere alla cortesia del dottor Manganelli, in questa sede o eventualmente in un successivo momento, se è possibile avere qualche chiarimento su una vicenda che è tutto il contrario della trasparenza e della chiarezza, giustamente e seriamente poste al centro dell'attenzione della metodologia e delle procedure che devono essere seguite in una materia così delicata dal nostro illustre ospite: mi riferisco alla vicenda legata alla figura di Ortes, una figura intermedia fra quella del cosiddetto collaboratore di giustizia e quella dell'appartenente puro e semplice alle organizzazioni criminali; dovendolo definire, da quel che si è appreso nel recente dibattito a suo carico, direi che potremmo chiamarlo un collaboratore ufficioso, non ufficiale, non avendo siglato alcun contratto con lo Stato, ma essendo stato di fatto colui che ha consentito la cattura di Maniero (quindi vediamo quanto sia importante questa figura).

Ortes venne ucciso, in circostanze tutte da chiarire, l'8 novembre 1994. Ecco, vorrei avere un chiarimento circa questa figura (a cominciare dal compenso: si parla di 350 milioni; si vorrebbe sapere, tra l'altro, se vennero consegnati o no), un chiarimento su tutta questa vicenda e su chi l'abbia gestita: in mancanza di un contratto di collaborazione, che cosa avviene oggi in questi casi? C'è della documentazione, c'è soprattutto una rendicontazione? Si può anche avere qualche notizia sul misterioso impiego, proprio la notte dell'omicidio Ortes, di dieci uomini della DIA dotati di mitragliatori M12 d'assalto? È tutta una vicenda legata anche al ruolo della locale procura antimafia, sulla quale mi pare necessario dare le dovute informazioni, proprio per i dubbi che sono emersi in sede dibattimentale e, ovviamente, anche in sede giornalistica.

La domanda che invece già avevo posto al sottosegretario Sinisi e sulla quale egli mi ha invitato a soffermarmi nel corso dell'audizione odierna riguarda il fenomeno dell'allocazione dei collaboratori di giustizia in sedi di non tradizionale presenza e radicamento delle organizzazioni mafiose.

Ci stupisce che in uno Stato fondato, nella sua Carta costituzionale (al cui rispetto ed ossequio tanti illustri personaggi invitano soprattutto noi parlamentari ed esponenti della Lega), anche sul principio delle autonomie locali, avvenga quello che mi si dice avvenire: ho parlato con un sindaco, il quale mi ha riferito di aver ricevuto una lettera che, in forma di *diktat*, gli ingiungeva di rilasciare non ricordo se 14 o 15 carte d'identità in bianco a signori sconosciuti. A questo sindaco non è stato chiesto nè un parere nè una valutazione di opportunità, nè gli è stato men che mai detto trattarsi di soggetti pericolosi o meno, non gli è stata data alcuna informazione: lo Stato semplicemente gli ha impartito un ordine.

Ecco, anche considerato che ho sentito poco fa che il nuovo Governo intende procedere con criteri innovativi rispetto alla gestione di questa materia così delicata, vorrei sapere, tenendo conto di quello che dice la Costituzione e anche di quello che hanno detto milioni di persone che hanno votato per l'abrogazione dell'istituto del soggiorno cautelare, cosa si intende fare per innovare rispetto a questi criteri che sembrano più desunti dalle metodologie dell'imperial-regio Governo austriaco che non

da quelle di uno Stato moderno, fondato sulle autonomie locali e sul rispetto di quello che le autonomie locali esprimono, cioè la volontà, la sensibilità, il principio giusto di autonormazione delle comunità locali; mi pare che il diritto non dico di imporre ma di essere almeno consultati, di dire la propria nel momento in cui viene non proposto ma ordinato l'inserimento coattivo di persone di cui non si conosce l'origine, l'eventuale pericolosità, le abitudini, i precedenti penali (che, per quanto riguarda almeno quelli del collaboratore di giustizia, si possono tranquillamente presumere), contrasti con queste caratteristiche che dovrebbero essere proprie di uno Stato moderno.

Desidererei anche conoscere, se è possibile chiederla alla cortesia del dottor Manganelli, una mappatura provincia per provincia, non solo per quanto riguarda le regioni che ci stanno maggiormente a cuore, ma per tutte le regioni di non tradizionale presenza mafiosa, perchè mi risulta, a onore di popolazioni non appartenenti alle regioni della Padania, che anche altre popolazioni, per esempio del Lazio, si siano attivate per rappresentare l'inopportunità dell'allocatione di un collaboratore di giustizia nel loro piccolo comune (mi pare proprio in provincia di Viterbo; a Piacenza c'è stato un altro caso): d'altronde si sta ormai a macchia di leopardo rappresentando questa situazione di insofferenza verso decisioni che, ripeto, appaiono paracadutate dall'alto.

Vorrei anche sapere se gentilmente il dottor Manganelli potesse, in questa occasione o in fase successiva (in tal caso in forma il più possibile analitica), consegnare alla Commissione quella che definirei la «bolletta pentiti», cioè un quadro esaustivo di quello che è il costo di tutta questa operazione, perchè abbiamo sentito questa mattina dalla sua diligenza molte cifre, ma dei soldi, cioè di quello che interessa ai contribuenti del nostro paese, ne abbiamo sentito parlare poco. Vorremmo sapere a quanto ammonta tale «bolletta pentiti», non perchè questa sia motivo di contestazione dell'istituto, ma perchè, nel quadro di quell'affermato impegno alla trasparenza, mi pare che sulla questione (quindi sui compensi agli avvocati, le spese dirette, quelle indirette) si debba essere chiari. Sono corse molte voci, ho sentito parlare persino di molte centinaia di miliardi e, data la situazione finanziaria del nostro Stato, mi pare doveroso verso i cittadini, i contribuenti torchiati, poter dare delle risposte molto precise e molto esaustive, comprendendo fra queste anche risposte su eventuali somme attinte dai cosiddetti fondi riservati, a cui mi pare un altro commissario ha fatto opportunamente riferimento.

PRESIDENTE. Darò adesso la parola al dottor Manganelli con l'avvertenza che sta alla sua discrezione decidere quali passi delle sue risposte possano essere divulgati e per quali passi invece sia necessario interrompere il circuito con la sala stampa.

Vorrei solo formulare una domanda brevissima: quando un collaboratore di giustizia abbandona l'universo mafioso e comincia ad essere considerato tale, allorchè si accerti un consistente patrimonio prodotto, diciamo, dall'attività criminale, che cosa succede di questo patrimonio?

MANGANELLI. In premessa vi comunico che non chiederò la segretezza di alcuna parte del mio intervento.

Dal momento che finora non si è ancora parlato di costi vorrei farlo adesso. Il presidente Del Turco in precedenza mi ha chiesto di sapere cosa accade dei patrimoni. Il patrimonio di provenienza illecita va sequestrato e quindi confiscato. È una fase che appartiene al processo penale, una fase che il magistrato penale ritiene doverosa. La prospettiva del sequestro dei beni è connessa non tanto alla loro illecita provenienza quanto alla pericolosità sociale del soggetto titolare dei beni. Secondo una certa interpretazione corrente, lo *status* stesso di titolarità del programma speciale di protezione affievolisce fortemente quella che in passato era stata ritenuta la pericolosità sociale del soggetto.

Il senatore Curto ha posto una domanda di cui lo ringrazio perchè serve a chiarire una questione importante. Mi riferisco al ricorso al programma di protezione che viene quasi anticipato dalla stessa magistratura che lo ha proposto. In effetti non si tratta di una vera e propria anticipazione bensì dell'applicazione di una norma, prevista dalla legge n. 82 del 1991, secondo cui, in attesa della delibera della Commissione centrale, il Capo della polizia può attuare in via d'urgenza le misure ritenute necessarie. Il regolamento di attuazione della normativa del 1991, emanato nel novembre del 1994, ha disciplinato questa fattispecie creando un istituto giuridico che è stato definito - molti magistrati nelle loro richieste lo definiscono proprio in questo modo - «programma provvisorio» o «programma trimestrale di protezione» dal momento che queste misure urgenti possono avere una durata di novanta giorni in modo da consentire alla Commissione centrale di esprimersi al riguardo.

I casi in cui si adottano misure urgenti, in attesa che la Commissione centrale definisca un programma di protezione, sono purtroppo resi necessari dall'esigenza di consentire al magistrato - nel fare riferimento al rigore o al sistema delle regole intendiamo valorizzare questi aspetti - di approfondire il tema processuale, di definire l'opportunità di proporre un programma di protezione, di riconoscere come attendibili le dichiarazioni del collaboratore e di riscontrarle oggettivamente in modo tale da ritenerlo un collaboratore processuale importante. La legge infatti richiede che l'importanza del contributo dato dal collaboratore sia verificata dal magistrato. Naturalmente il magistrato necessita di un certo tempo per formulare una richiesta di protezione speciale altrimenti verrebbe accusato di fare richieste sulla base di moduli standardizzati e senza il necessario approfondimento proprio adesso che predichiamo un maggior rigore. In questa fase non possiamo lasciare senza una protezione il potenziale titolare del programma ed è a questo scopo che il magistrato può chiedere per legge l'adozione del cosiddetto programma provvisorio. Nell'esperienza pratica ci siamo accorti che in effetti questa anticipazione finisce con il condizionare i lavori della Commissione centrale. Da un lato il Capo della polizia, data l'urgenza e i tempi ristretti per la delibera che gli si chiede, non ha la possibilità di approfondire adeguatamente ogni singolo tema ed è quindi costretto ad assegnare questo programma provvisorio in ogni caso, quasi fosse un atto dovuto; dall'altro, quando la misura urgente si è concretizzata, ad esempio, nel trasferimento per motivi prudenziali del collaboratore di giustizia da un paese siciliano a uno del Nord e la richiesta di uno speciale programma di

protezione viene trattata dalla Commissione centrale, quest'ultima si trova di fronte al disagio che un suo provvedimento di rigetto avrebbe come risultato il rientro nel paese di origine della persona interessata.

Il Ministro dell'interno, nell'ultima relazione semestrale, ha opportunamente parlato di punti di non ritorno a cui purtroppo conducono le misure urgenti, punti che rischiano di condizionare l'operato della Commissione centrale. Questo è uno dei problemi che un gruppo di lavoro costituito da funzionari del Ministero di grazia e giustizia e di quello dell'interno, coordinato dal Capo di gabinetto del Ministro di grazia e giustizia, il consigliere Loris D'Ambrosio, sta esaminando con attenzione in questi giorni. Si mirerebbe ad abolire le misure urgenti o quanto meno a ridurre la tipologia delle misure che si possono adottare in modo tale che queste ultime non siano mai anticipatorie del programma di protezione speciale.

Il senatore Curto fa anche riferimento alla violazione del codice comportamentale. In buona sostanza sostiene che è vero che la violazione di tale codice a volte porta alla revoca ma è altresì vero che si penalizza un comportamento scorretto del soggetto dimenticando che quest'ultimo, avendo reso una collaborazione processuale importante, è ancora utile.

LUMIA. Ed è sempre a rischio di vita.

MANGANELLI. È vero, ma d'altra parte il collaboratore di giustizia si pone da solo fuori dalle regole e dal programma di protezione nel momento in cui viola il codice comportamentale. Lo speciale programma di protezione è un'opportunità che gli è stata data, lo si ringrazia molto per la collaborazione processuale che vuol dare ma rimane comunque soggetto ad alcune prescrizioni. Se viola tali prescrizioni si rende egli stesso non proteggibile. Non si può proteggere chi non vuole essere protetto o chi si comporta in violazione delle prescrizioni.

CURTO. Mi riferisco non all'interesse alla protezione da parte dell'individuo in quanto tale, ma alla tutela di un interesse dello Stato.

MANGANELLI. Se l'interesse dello Stato non trova riscontro in un comportamento adeguato del soggetto, lo Stato non può farci assolutamente niente. Una persona che gode di un servizio di scorta sa che per ottenere un servizio adeguato deve collaborare con la scorta. Quest'ultima non ha il compito di fare un inseguimento per strada bensì di accompagnare lo scortato. Chi semina la scorta si mette nelle condizioni di non essere scortato; allo stesso modo, chi viola le regole di tipo amministrativo prescritte con lo speciale programma di protezione va fuori contratto e quindi perde la protezione dello Stato.

Il senatore Curto chiede se esistano fondi che vadano al di là di quelli gestiti dal Servizio centrale di protezione, deliberati dalla Commissione centrale e previsti dalla normativa del 1991. Questi fondi extra non esistono. Escludo che enti di varia natura possano in qualche modo

concorrere a queste spese che, ricadendo sul Servizio centrale di protezione, conosco perfettamente.

Preciso, per completezza di esposizione, e non certo nelle mie funzioni di direttore del Servizio centrale di protezione, che sono a conoscenza del fatto che, nell'ambito delle investigazioni, esistono gli informatori oppure fondi riservati al pagamento delle informazioni. Sono somme previste nel bilancio dello Stato. Un collaboratore di giustizia può anche essere stato in passato un informatore, e quindi aver avuto compensi in quanto tale, ma come titolare dello speciale programma di protezione, posso assicurare che non esistono fondi diversi da quelli ai quali faceva riferimento l'onorevole Borghezio.

Se per completezza di informazione si rileva l'opportunità di parlare anche di questi fondi, possiamo farlo subito: i fondi, pari a 34 miliardi di lire, sono previsti nel capitolo 2787 «Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia nonché per i prossimi congiunti e conviventi».

È previsto, inoltre, un fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per quote ulteriori ai 34 miliardi cui si attinge in caso di necessità. Nel 1996 sono stati spesi 150 miliardi per l'attuazione della normativa sulla protezione speciale. Di questo denaro, il 33,5 per cento è stato utilizzato per il pagamento dei canoni di locazione o degli esercizi ricettivi provvisori dei collaboratori di giustizia; il 30,5 per cento per il cosiddetto «assegno di mantenimento mensile» per un totale, quindi, del 64 per cento; il 20 per cento è stato elargito per il pagamento delle spese legali.

MANGIACAVALLO. Dei 150 miliardi, il 20 per cento è servito per spese legali?

MANGANELLI. Esattamente, onorevole Mangiacavallo.

L'1,5 per cento per le spese sanitarie: a tale riguardo, si evidenzia un notevole abbattimento dei costi rispetto agli anni precedenti, quando l'assistenza sanitaria non esisteva ancora ed il denaro era utilizzato per quella documentazione di copertura cui si è fatto riferimento; il 14,5 per cento per spese varie, (traslochi, spese cui il soggetto è andato incontro per spostamenti per esigenze di giustizia).

Considerato il riferimento all'entità delle spese legali, vorrei rilevare la difficoltà per un'esatta individuazione delle spese legali sostenute nell'arco di un anno: nel 1996, ad esempio, il Servizio ha pagato molte spese relative ad assistenze legali risalenti ad anni precedenti.

In merito alla questione posta su casi specifici di collaboratori di giustizia, mi sembrerebbe corretto porre questa domanda alla Commissione centrale che rappresenta l'organo responsabile della definizione dei programmi di protezione, della loro revoca o della loro proroga.

CURTO. Quante sono le persone, inserite nello speciale programma di protezione, che provengono dalla provincia di Brindisi?

MANGANELLI. Presumo che il numero delle persone, inserite nel programma di protezione, provenienti dalla provincia di Brindisi sia in

proporzione rispetto ai dati nazionali, ma le fornirò successivamente notizie in dettaglio.

L'onorevole Bruno ha evidenziato l'esiguità del numero di testimoni rispetto ai 1.224 collaboratori di giustizia, provenienti dalle aree della criminalità: tale fenomeno, a mio parere, non è certamente causato da un forte rigore della Commissione centrale nell'inclusione dei testimoni nel programma speciale di protezione. Devo comunque precisare che neanche nelle aree a rischio i processi penali vedono la partecipazione di soli 59 testimoni; questo dato riguarda solamente coloro che sono oggetto di protezione speciale. Francamente, non comprendo la ragione della loro esiguità; semmai, potrei individuare una motivazione nella mancanza di incentivi e di benefici che comunque costituiscono un'importante motivazione nel momento dell'adesione al mondo della protezione speciale: magari, essi ritengono che non siano i semplici cittadini ad essere maggiormente incentivati ed a ricevere maggiori benefici dalla collaborazione con la giustizia, piuttosto gli *ex* criminali, soprattutto per le conseguenze derivanti dalla loro pregressa attività. Questo è forse un problema da sottoporre all'attenzione di un sociologo piuttosto che ad un direttore del Servizio di protezione, il cui compito è soltanto quello di prendere atto di quali sono gli utenti.

BRUNO. Alla luce dell'accoglimento di una sola richiesta di ammissione al programma di protezione su dieci esaminate dalla Commissione centrale nella sua ultima riunione, vorrei sapere se un rapporto analogo fra richieste presentate ed accettate vale anche per quelle che si riferiscono ai testimoni.

MANGANELLI. Ritengo di escludere la possibilità di un particolare rigore nei confronti dei testimoni, comunque oggetto di grande rispetto ed attenzione, perchè non ho mai avuto modo di riscontrarlo. Ribadisco che tale atteggiamento si è verificato, negli ultimi tempi, nei confronti dei collaboratori provenienti dal mondo della criminalità.

È vero, invece, quanto detto dall'onorevole Mangiacavallo in riferimento all'assistenza sanitaria ed in particolare a come le tessere di copertura possano svelare lo *status* di collaboratore di giustizia. Si tratta di difficoltà proprie del mondo della documentazione di copertura di cui riporto un esempio, riallacciandomi al caso ricordato dall'onorevole Borgezio: quel sindaco, prima citato, ha ricevuto una richiesta, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, attualmente vigente.

BORGHEZIO. La conosco, però conosco anche la Costituzione.

MANGANELLI. Tale normativa prevede che, ai fini della predisposizione del documento di copertura, il direttore del Servizio centrale di protezione richiede agli uffici competenti esemplari in bianco per carte d'identità, o per altri documenti d'identificazione. Il Servizio centrale di protezione provvede alla predisposizione del documento e chiede alle autorità competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, le regi-

strazioni previste dalla legge. La documentazione della copertura, cioè, si svolge nell'assoluta trasparenza e adesione al dettato normativo. Certamente, è un'operazione difficile e rischiosa perchè, laddove si intende realizzare una storia di copertura ed una mimetizzazione, il documento di copertura rischia di svelare lo *status* di collaboratore di giustizia.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, anche grazie ai numerosi contatti avuti con il Ministero della sanità nei mesi scorsi, abbiamo individuato una soluzione al problema - che non rivelerò in questa sede perchè rappresenta il contenuto stesso del nostro lavoro - al fine di rendere impossibile ripercorrere la storia del documento di copertura e quindi di arrivare al soggetto «schermato».

Naturalmente, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, stiamo usufruendo delle strutture pubbliche nonchè dei documenti veri perchè non tutti debbono essere sottoposti ad una documentazione di copertura: vi sono persone con cognomi poco noti, per i quali la mimetizzazione è ottenuta grazie al solo trasferimento dal luogo di origine a quello protetto.

Per quanto riguarda il problema del lavoro, ho prima parlato di 80 nuovi posti di lavoro in questi ultimi mesi. Non sono i soli che abbiamo trovato e sono appannaggio di persone che non avevano un'attività lavorativa. Ho separato questo discorso da quello della mobilità, che cerchiamo di realizzare, e ci stiamo riuscendo; lo dico anche con un qualche motivo di compiacimento per quanto si sta facendo. Potrei dire che la fascia che stiamo privilegiando in questo periodo è proprio quella dei soggetti non prorogati, cioè quelli per i quali non sono intercorse revocche punitive, ma che lo spegnimento processuale e un adattamento nella nuova località, cosiddetta protetta, hanno portato ad un inserimento sociale che spinge la Commissione centrale a non prorogare più per loro il programma di protezione perchè ormai hanno raggiunto una sorta di mimetizzazione. Stiamo dando precedenza a queste persone perchè la fuoriuscita dal programma di protezione corrisponde, attraverso l'avvio al lavoro, ad un atterraggio morbido verso l'obiettivo.

L'onorevole Vendola diceva prima, in buona sostanza, che va bene il rigore, però occorre considerare che in fondo ci sono familiari che muoiono nelle località di origine, e chiedeva cosa si può fare. Su questo aspetto il discorso della protezione ordinaria del familiare che permane nella località d'origine, specialmente se si tratta delle cosiddette aree geografiche a rischio, è un discorso più teorico che pratico, perchè chi permane in Sicilia, in Calabria, in regioni dove ancora è forte l'offensiva della criminalità, indubbiamente non può essere protetto in modo adeguato. Pertanto, il rigore che la Commissione centrale sta mettendo in campo in questo periodo non è sicuramente incoscienza, non corrisponde al dimenticare situazioni particolari, ma soltanto a valorizzare il rischio vero di chi ha dato un concreto contributo alla giustizia, non potendo ovviamente il mondo della protezione speciale farsi carico di chiunque. A volte si tratta di scelte dolorose, nel non accettare nello speciale programma di protezione alcune persone, ma d'altra parte sono scelte che un sistema di protezione speciale deve poter fare.

Con riferimento poi alla domanda su Pietro Nava, alla sua odissea e al dubbio se sia stato giusto separare in quel caso i testimoni dai pentiti, ho letto alcune sue dichiarazioni sui giornali degli ultimi giorni, anche in occasione della presentazione di un film dedicato alla sua vicenda, e devo dire che ho letto con qualche sorpresa di questo presunto atteggiamento quasi di indifferenza da parte dello Stato. Credo che Pietro Nava, la cui storia peraltro ho conosciuto nella mia pregressa veste di investigatore fin dal momento dell'avvio della sua collaborazione, sia una persona straordinaria, e non c'è bisogno di ribadire in questa sede l'importanza dell'atto che ha compiuto e del coraggio civile che ha dimostrato. Penso anche che egli abbia veramente vissuto, proprio perchè la sua collaborazione risale al 1991, data di entrata in vigore della legge n. 82 (i decreti attuativi della normativa sui collaboratori di giustizia sono del 1994, il decreto riorganizzativo del Servizio centrale di protezione è della metà del 1995), il disagio dei primissimi mesi ed anni di organizzazione artigianale delle strutture. Non c'era ancora nulla all'epoca, e quindi egli avrà anche vissuto dei periodi difficili. Devo dire che però, da quando lo Stato si è attrezzato, non ritengo che Pietro Nava abbia più vissuto periodi difficili. Egli ha avuto da parte dello Stato una fortissima considerazione; lo Stato ha trovato per lui una sistemazione adeguata all'estero, lo ha supportato nel suo nuovo lavoro; la sua ora è una famiglia felice, che si è perfettamente adattata anche nel nuovo paese estero in cui si trova. Annovererei quindi quello di Pietro Nava tra i casi esemplari di risposta adeguata da parte dello Stato; certo, facendo salvi i primissimi periodi, proprio perchè egli è stato un pioniere della legislazione sui collaboratori di giustizia e quindi ha sofferto - ripeto - i primi periodi di organizzazione artigianale.

Mi è stato poi chiesto se esista un fenomeno di collaboranti tra i minori. Effettivamente esiste; non ho con me i dati, ma se lo si ritiene, siccome il mio ufficio ha fatto uno studio molto approfondito sul minore come familiare di collaboratore di giustizia ma anche come collaboratore di giustizia in prima persona, posso farvi avere questo studio, che è anche molto interessante per quanto concerne i dati e le motivazioni della collaborazione del minore in rapporto invece ad analoga collaborazione della popolazione adulta. Mi riservo quindi di far pervenire alla Commissione in tempi brevi questa documentazione.

Per quanto riguarda il collaboratore di giustizia cui ha fatto riferimento anche il senatore Curto, faccio lo stesso riferimento di prima all'esigenza che sia la Commissione centrale a darvi questo tipo di risposta.

L'onorevole Borghesio ha poi parlato della vicenda Ortes che non conosco. Circa l'eventualità che egli abbia ricevuto un compenso, io non so nulla. Non è inserito nell'ambito della protezione speciale, ma se è nel mondo dei collaboratori di giustizia, sicuramente non rientra nella nostra utenza. Se ha collaborato con forze di polizia per realizzare un risultato investigativo, può darsi che si sia trattato di un informatore e potrebbe aver ricevuto compensi come tale. Non sono comunque io l'interlocutore, non conosco questa storia, nè essa si inquadra in un contesto di mia competenza.

Circa la distribuzione sul territorio, preferirei non fornire la mappa per ovvi motivi, perchè mi sembrerebbe un controsenso cercare di mimetizzare le persone e poi raccontare quanti collaboratori si trovano e in quali provincie. Però desidero invece dirvi le modalità della distribuzione. Ricordo che si tratta di 7.020 persone e quindi, con l'esclusione delle regioni che li «producono» (nella stragrande maggioranza Sicilia, Calabria, Campania e Puglia), le altre regioni li ospitano un po' tutte, secondo criteri che ovviamente tengono conto anche della difficoltà dell'inserimento sociale, che in certe regioni può magari essere più agevole che in altre. Stiamo però arrivando quanto meno ad un criterio di equità per quanto riguarda la distribuzione da un punto di vista quantitativo. Mi riferisco soltanto all'equa distribuzione. Se poi la difficoltà di inserimento sociale per un fatto culturale è maggiore in una regione anzichè in un'altra, noi teniamo conto anche di questo parametro.

Nell'effettuare le scelte di dislocazione geografica consideriamo i seguenti parametri: l'estensione territoriale, la percentuale del rapporto popolazione-territorio, la densità degli insediamenti criminali in un determinato territorio, l'eventuale presenza di strutture carcerarie in cui vi sono detenuti sottoposti al regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* (è infatti provato che nelle aree geografiche in cui è maggiore la presenza di detenuti ad alto rischio si possano progressivamente realizzare degli insediamenti anche di carattere parentale di persone loro collegate), nonché anche, e soprattutto, la presenza delle forze di polizia: quante questure, quanti comandi provinciali, quante stazioni, quanti uomini tra carabinieri, poliziotti e finanziari vi sono in una regione. Questi dati vengono poi tutti fatti interagire. All'atto del mio insediamento ho costituito all'interno del Servizio di protezione un ufficio, che è diretto da un tenente colonnello dei carabinieri, che cura la centralizzazione del dato, nel senso che fa interagire questi parametri ottenendo una sorta di numero limite di collaboratori che una regione, una provincia o una piccola area geografica a livello comunale possono sopportare. È evidente infatti che i collaboratori di giustizia non danno soltanto il problema della mimetizzazione, ma determinano anche una forte sofferenza a livello di strutture di polizia territoriale che con la loro presenza assumono l'onere di servizi di scorta agli appuntamenti processuali, di scorta alle famiglie che vanno a trovare i loro congiunti ai colloqui in carcere e così via. Tutto ciò richiede quindi un grosso sforzo delle forze di polizia.

Naturalmente non è possibile distribuire indiscriminatamente questa abbondante utenza di 7.020 persone nelle varie aree geografiche senza tener conto della tollerabilità da parte delle strutture di polizia locali rispetto a questa inondazione di persone. A questo scopo è stata realizzata una centralizzazione del dato e l'ufficio oggi preposto a tale compito rappresenta una specie di *bureau* d'albergo che distribuisce le nuove entrate sul territorio tenendo conto sia dei parametri anzidetti che delle indicazioni di tipo processuale di cui veniamo a conoscenza. Ad esempio, l'incompatibilità di due persone nella stessa provincia per fatti processuali, l'incompatibilità di certe persone in determinate regioni dove sono particolarmente significativi gli insediamenti delle strutture di criminalità da cui si sono dissociati e così via. Per quanto riguarda infine la do-

manda relativa alla documentazione di copertura e ai costi credo di aver già risposto.

BORGHEZIO. Dottor Manganelli, avevo chiesto se non si volesse rivisitare questa impostazione. Fino ad ora è stata applicata la legge secondo cui il Servizio centrale chiede al sindaco, che non può rifiutare, di ospitare nel proprio territorio un collaboratore di giustizia. Nulla impedisce però al Servizio centrale di esaminare preventivamente, insieme a tutti gli altri parametri, anche quello della compatibilità ambientale che dovrebbe tener conto del legittimo diritto delle comunità locali di non gradire o di ritenere poco opportuna ai fini della sicurezza sociale la presenza di un nucleo rilevante di collaboratori di giustizia o dei loro familiari.

MANGANELLI. Francamente non so quale area geografica esprima un particolare gradimento ad accogliere tali persone. Tra l'altro, proprio di recente, è sorta una polemica in un comune del Lazio - una delle regioni in cui dovrebbe essere più facile l'inserimento sociale, date certe tradizioni culturali non incompatibili la presenza di persone provenienti da regioni dell'estremo Sud - con riferimento a questi inserimenti. Le proteste vengono da ogni parte. In ogni caso è necessario smentire le voci secondo cui certe valutazioni e riflessioni non sarebbero oggetto di un adeguato approfondimento.

Il problema esiste realmente. Se il totale dei collaboratori non fosse pari a 7.020 ma soltanto a 720 probabilmente sarebbe tutto più facile. Può darsi che in futuro, riuscendo ad esprimere un maggiore rigore, si arrivi alle collaborazioni di qualità, all'ingresso nel programma di protezione e quindi alla possibilità di distribuire in modo equo le persone sul territorio.

BORGHEZIO. A mio parere il Servizio potrebbe comunque utilizzare a questi fini la mappatura del voto espresso in occasione del referendum sul soggiorno cautelare. I cittadini si sono già espressi e alcune aree geografiche del nostro paese, non tutte necessariamente situate al Nord, hanno votato fermamente contro l'istituto del soggiorno cautelare. I motivi sono gli stessi e quindi mi sembra incredibile che uno Stato moderno, democratico e fondato sulle autonomie, non tenga conto della volontà popolare espressa nell'ambito di un libero e democratico referendum.

PRESIDENTE. Nel dichiarare conclusa l'audizione, a nome di tutta la Commissione, esprimo il più grande rispetto per il lavoro che svolge il dottor Manganelli nonché un particolare ringraziamento per la collaborazione che ha offerto alla Commissione nell'audizione odierna. Mi unisco ai complimenti che le sono stati rivolti dall'onorevole Mancuso. Mi fa piacere rilevare e sottolineare questo ampio arco di consensi.

Non per polemica, ma per una sorta di memoria collettiva della Commissione, vorrei ricordare che i nostri lavori hanno avuto inizio sulla base di una relazione approvata all'unanimità, salvo un paio di opi-

nioni molto dissimili tra cui quella del senatore Misserville. Si sono evidenziate due linee guida dei lavori della Commissione in tema di collaboratori di giustizia. Da un lato la conferma dell'esigenza della legge e dall'altro il tema del suo aggiornamento. Non ho in nessun caso mai usato espressioni che non fossero quelle previste dalla legge. Mi riferisco al termine «collaboratore di giustizia» che rimane l'espressione utilizzata dalla Commissione antimafia.

Convocazione della Commissione

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 11 febbraio 1997, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: Audizione del Ministro di grazia e giustizia, professor Giovanni Maria Flick e venerdì 14 febbraio 1997, alle ore 9.30, con il seguente ordine del giorno: Esame del Regolamento interno.

I lavori terminano alle ore 14.

